

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI – PUGLIA E BASILICATA - 2026 - LOTTO UNICO.

TIPO DI PROCEDURA:	<i>Aperta</i>
	<i>Accordo Quadro</i>
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	<i>Offerta Economicamente più vantaggiosa</i>
RIFERIMENTO NORMATIVO:	<i>D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 pubblicato in GU n.77 del 31 marzo 2023, come modificato dal D.Lgs 209/2024 (di seguito Codice).</i>

CODICE GARA: DG 09/26

INFORMAZIONI GENERALI

Lotto Unico, Puglia e Basilicata, Codice CIG: BC793EB415

PUBBLICAZIONI DEL BANDO DI GARA

Il bando di gara relativo al suddetto appalto è stato:

-
- trasmesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito per brevità "BDNCP") in data 21/07/2026;
 - pubblicato sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it;
 - pubblicato sul Portale Acquisti ANAS <https://acquisti.stradeanas.it>.
-

SOMMARIO

PREMESSE.....	5
1. PIATTAFORMA TELEMATICA – “PORTALE ACQUISTI DI ANAS S.p.A.”	5
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	7
1.3 IDENTIFICAZIONE	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	8
2.2 CHIARIMENTI.....	9
2.3 COMUNICAZIONI.....	9
2.4 SEDUTE DI GARA	10
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO.....	10
3.1 DURATA DELL'APPALTO	13
3.2 REVISIONE PREZZI.....	13
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	14
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	16
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	19
6. REQUISITI D'ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	21
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	22
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	22
6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	23
6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	24
7. AVALIMENTO	25
8. SUBAPPALTO	27
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	28
10. GARANZIA PROVVISORIA	29
11. SOPRALLUOGO	33
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	33

13. REGISTRAZIONE AL PORTALE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	34
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	39
15. CONTENUTO DELLA "RISPOSTA DI QUALIFICA" DELLA RDO – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	41
15.1 LETTERA UFFICIALE DI INVIO DELL'OFFERTA, EVENTUALE PROCURA E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.....	42
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	49
15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	50
15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	50
16. CONTENUTO DELLA "RISPOSTA TECNICA" DELLA RDO – OFFERTA TECNICA.....	52
16.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.....	53
16.1.1 ELABORATI	53
16.1.2 INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI MIGLIORIE	57
16.2 VALUTAZIONE DELLE MIGLIORIE OFFERTE	58
16.3 AVVALIMENTO ART. 104 COMMI 4 e 12	59
16.4 SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	59
17. CONTENUTO DELLA "RISPOSTA ECONOMICA" DELLA RDO – OFFERTA ECONOMICA.....	60
17.1 SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA	61
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	62
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	62
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	82
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	82
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	83
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	84
20. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	85
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	86
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	91
23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	101
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	102
24.1 LA STIPULA.....	105

25.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	108
26.	<i>FRAMEWORK ANTI-CORRUPTION</i> DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	109
27.	ACCESSO AGLI ATTI.....	110
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	111
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	112

PREMESSE

Con Decisione di contrarre Prot. CDG 0675624-I del 20/07/2026 questa Amministrazione ha deliberato di affidare un Accordo Quadro quadriennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti tecnologici Puglia e Basilicata - 2026 - Lotto unico, conforme, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 comma 2 del Codice, alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 27/09/17, D.M. 05/08/2024, al DM Correttivo 11/09/2025.

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente gestita per via telematica attraverso il "Portale Acquisti di ANAS S.p.A." (di seguito anche il "Portale" o la "Piattaforma"), accessibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 26 del Codice. Tramite tale sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Codice.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, del Codice, la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di cui all'articolo 17, comma 3 del Codice (v. Allegato I.3 del Codice) è prevista in **nove mesi** dalla pubblicazione del bando sino all'aggiudicazione efficace alla migliore offerta, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento dei lavori è: Regione Puglia, codice NUTS **ITF4**; Regione Basilicata, codice NUTS **ITF5**.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Ing. MARCO GABRIELLI.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA – "PORTALE ACQUISTI DI ANAS S.p.A."

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli Operatori Economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;

- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione dell'offerta e/o domanda di partecipazione alla gara, fatto salvo quanto previsto dall'art. 101, comma 4, del Codice;
- gratuità (nessun corrispettivo è dovuto dall'Operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma).

È a carico dell'operatore economico la responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione delle offerte, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Contratto di registrazione per la partecipazione all'asta elettronica, alla richiesta di offerta in busta chiusa digitale e ad ogni altro evento eseguibile tramite il Portale Acquisti ANAS S.p.A." (scaricabile dal link "Contratto di registrazione", disponibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>) e nella pagina visualizzabile al link "Verifica la configurazione HW e SW" (anch'esso disponibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore

economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il Portale Acquisti di ANAS S.p.A. si basa sui servizi e le applicazioni informatiche forniti da JAGGAER che ricopre il ruolo di Gestore della Piattaforma, ai sensi della normativa vigente in materia.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare nella pagina visionabile al link *"Verifica la configurazione HW e SW"* disponibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un **certificato di firma digitale, in corso di validità**, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario possedere una utenza valida (*username* e *password*) sul Portale.

In mancanza dell'utenza su menzionata è necessario seguire la procedura indicata all'interno del par. 5 dell'allegato al Disciplinare "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte sul "Portale Acquisti di ANAS S.p.A." a corredo della documentazione di gara" (di seguito "Istruzioni operative").

La registrazione e l'abilitazione al Portale, nonché la partecipazione alla procedura in oggetto sono gratuite.

Per richieste di assistenza in fase di registrazione e abilitazione al Portale l'operatore economico deve contattare il servizio "Helpdesk" di cui al par. 4 delle Istruzioni operative.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende, ai sensi dell'art. 82, comma 1, del Codice:

- a) Bando di gara/*Notice* ANAC;
- b) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- c) Capitolato Speciale d'appalto
- d) Schemi di contratto;
- e) Elaborati amministrativi e tecnici di cui all'elenco in calce al presente Disciplinare;
- f) Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte sul "Portale Acquisti di ANAS S.p.A." a corredo della documentazione di gara;
- g) Manuale DGUE Operatore Economico.

La Decisione di Contrarre e il Bando di gara sono pubblicati sul Sito Istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", al seguente link: <http://www.stradeanas.it/>.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla Piattaforma nella sezione "*Allegati Dell'Avviso*" all'interno dell'"*Avviso in Area Pubblica*" inerente alla procedura in oggetto, presente nella pagina pubblica del Portale denominata "*Bandi & Avvisi*" ("*Bandi & Avvisi > Gare telematiche ad evidenza pubblica in corso > Appalti In Corso*") disponibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html> nonché all'interno della sezione "Appalti in corso" nella scheda riguardante la presente procedura di gara sul sito www.stradeanas.it, e/o nelle aree interne dedicate.

Si informa che la documentazione di gara è articolata nella sezione "*Allegati dell'Avviso*" del sopra citato "Avviso in Area Pubblica" e della RDO ad essa collegata. Ove necessario potranno essere utilizzate ulteriori aree "Allegati" relative al tender identificativo della procedura online, di cui verrà data comunicazione nell'"Avviso in Area Pubblica" e/o attraverso la funzionalità di messaggistica della Piattaforma.

Le eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente Disciplinare, ai relativi allegati, al Capitolato e agli altri documenti dovranno essere inviate ad ANAS S.p.A. esclusivamente mediante la funzionalità "Messaggi" della RDO di "qualifica" di riferimento.

Per l'utilizzo dell'area "Messaggi" della RDO si rimanda al par. 13 delle Istruzioni operative.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la funzionalità "Messaggi" della "Richiesta di Offerta" (RDO) sul Portale Acquisti, <https://acquisti.stradeanas.it>, entro il giorno **09/09/2026, alle ore 12:00**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Portale all'interno dell' "Avviso in Area Pubblica" afferente alla procedura di gara in oggetto, presente nell'area Bandi & Avvisi ("Bandi & Avvisi > Gare telematiche ad evidenza pubblica in corso > Appalti In Corso"), disponibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html> e/o mediante la funzionalità "Messaggi" della RDO.

Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente l'area della Piattaforma di cui sopra.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, ivi inclusi i chiarimenti telefonici.

Si precisa sin da ora che i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante non hanno un contenuto provvedimentale ma perseguono esclusivamente lo scopo di rendere chiaro e comprensibile, attraverso un'operazione di interpretazione del testo, il significato delle disposizioni della *lex specialis* oggetto del quesito.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvigionamento digitale.

Tutte le comunicazioni dagli operatori economici alla Stazione Appaltante, si intendono validamente ed efficacemente effettuate esclusivamente qualora inviate mediante funzionalità messaggistica del Portale Acquisti ANAS S.p.A.

È ad esclusivo carico dell'operatore economico ogni responsabilità in merito a qualsivoglia problematica di ricezione o trasmissione connessa al non corretto funzionamento o alla errata indicazione dell'indirizzo PEC specificato dal concorrente in sede di registrazione al Portale come indicato al par. 5 delle Istruzioni operative.

La Piattaforma invia agli operatori economici una segnalazione di avviso che si intende validamente ed efficacemente effettuata qualora inviata all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti all'atto della registrazione al Portale. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater* del decreto legislativo n. 82/05 e ss.mm.ii., ovvero l'indirizzo PEC specificato dal concorrente in sede di registrazione al Portale o per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4 SEDUTE DI GARA

ANAS S.p.A. svolgerà tutte le operazioni di gara in sedute riservate che potranno avvenire in presenza o in video conferenza, con piattaforma *Microsoft Teams*, così come riportato ai successivi paragrafi 20 e seguenti.

In casi eccezionali, a proprio insindacabile giudizio, ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di svolgere le operazioni di gara in seduta pubblica.

L'eventuale seduta pubblica, che sarà tempestivamente comunicata ai Concorrenti a mezzo Portale, si terrà in presenza presso ANAS S.p.A. – Roma, Via Pianciani n. 30 – CAP 00185 ovvero in modalità in video conferenza, su piattaforma *Microsoft Teams*, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Le date in cui si terranno le sedute riservate e l'eventuale modifica di modalità (da riservata a pubblica) saranno comunicate a mezzo Portale Acquisti tramite la funzionalità "Messaggi" della RdO.

Gli esiti delle sedute riservate saranno tempestivamente resi noti mediante la funzione messaggistica del Portale.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

Accordo Quadro quadriennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti tecnologici Puglia e Basilicata - 2026 - Lotto unico.

Valore del lotto, al netto delle opzioni:

l'importo complessivo a base d'appalto è pari a € 20.000.000,00, IVA esclusa, così composto: € 14.000.000,00 per lavori da eseguire, € 2.000.000,00 per costi relativi alla sicurezza scorporati dall'importo lavori (non assoggettabili a ribasso) ed € 4.000.000,00 per costi della manodopera scorporati dall'importo lavori.

Categoria prevalente

OG 10 importo: € 9.600.000,00;

Categorie scorporabili

OG 3 importo: € 3.200.000,00;

OS 3 importo: € 2.800.000,00;

OS 19 importo: € 1.800.000,00;

OS 9 importo: € 1.800.000,00;

OG 9 importo: € 800.000,00;

Tutti gli importi sopra indicati per le categorie a base di appalto sono al netto delle opzioni e comprensivi dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza.

Natura ed entità delle prestazioni

Lavori a misura assoggettati a ribasso	Importo	€ 14.000.000,00
--	---------	-----------------

Importo dell'affidamento scorporato dall'importo lavori

Costi della Manodopera	Importo	€ 4.000.000,00
------------------------	---------	----------------

Importo dell'affidamento scorporato dall'importo lavori e non assoggettabile a ribasso

Costi per la sicurezza ex D.lgs. 81/2008	Importo	€ 2.000.000,00
--	---------	----------------

Si rappresenta che il costo della manodopera continua a costituire una componente dell'importo posto a base di gara (Cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 5665 del 09/06/2023; Parere MIT n. 2154 del 19/07/2023;

Delibera Anac n. 528 del 15/11/2023).

Pertanto, le percentuali di ribasso indicate dal concorrente devono essere applicate all'intero importo ribassabile a base d'asta, comprensivo dei costi della manodopera e al netto dei costi di sicurezza.

Nell'offerta economica (*Allegato 4*) il concorrente deve indicare i **due diversi ribassi percentuali** offerti rispetto alle due Sezioni dell'Elenco Prezzi ("**Sezione A**" e "**Sezione B**") posto a base di gara, il quale riporta i singoli prezzi comprensivi della componente di manodopera.

Le singole prestazioni/attivazioni relative alle suddette categorie di lavori potranno essere richieste secondo proporzioni diverse da quelle previste nel bando.

Più nello specifico, gli operatori economici, nella formulazione della propria offerta, dovranno tenere conto che ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di:

1. non prevedere, nei singoli contratti applicativi, lavorazioni di una o più categorie indicate quali scorporabili;
2. prevedere, nei singoli contratti applicativi, le lavorazioni di cui alle categorie indicate quali scorporabili, in misura inferiore;
3. nelle ipotesi di cui sub. 1) e sub. 2), prevedere il conseguente e proporzionale incremento della categoria prevalente nei limiti della classifica posseduta in SOA dall'esecutore, e comunque entro e non oltre l'importo complessivo dell'Accordo Quadro.

Al riguardo si chiarisce che tale previsione rappresenta esclusivamente una facoltà che ANAS si è riservata con riferimento alla fase esecutiva dei lavori che, in quanto tale, non dispiega alcun effetto con riferimento alla fase di qualificazione dei concorrenti, rispetto alla quale il possesso dei requisiti necessari all'esecuzione dei lavori sarà condotta conformemente alla normativa vigente in materia.

L'attivazione di tale facoltà ha, pertanto, valore meramente eventuale e resta comunque subordinata all'effettivo possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di qualificazione necessari per la concreta attuazione di ciascuna delle opzioni previste.

Il possesso del suddetto requisito, non richiesto ai fini della qualificazione, verrà verificato durante le attività del Seggio di gara di cui al paragrafo 23 del presente Disciplinare. In caso di esito positivo, le facoltà di cui ai punti 1), 2) e 3) saranno previste nel contratto di Accordo Quadro.

All'interno dell'allegato "Elenco strade e corografie" viene riportata l'ubicazione degli interventi che potranno essere attivati nell'ambito del presente Accordo Quadro, riconducibili alle categorie di lavori sopra indicate, nonché a tutte le lavorazioni indicate nell'elenco prezzi di cui all'allegato relativo all'Elenco prezzi unitari ed eseguite secondo quanto riportato all'interno dell'Allegato CSA Norme Tecniche e anche secondo quanto indicato nei tipologici. Inoltre, viene allegato al Disciplinare di gara anche l'allegato relativo all'"Elenco prezzi sicurezza".

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Codice, ed in conformità all'Allegato I.01, il contratto collettivo di riferimento per la procedura di gara in oggetto, ed anche nell'eventuale subappalto, è il: **CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese metalmeccaniche ed affini**.

Il sopra citato contratto collettivo è correlato ai seguenti Codici Ateco rappresentativi dell'attività

economica oggetto dell'appalto.

Codice ATECO prevalente **43.21.0** (Installazione di impianti elettrici) e in particolare **43.21.01** - Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici; **43.21.02** - Installazione di cablaggi per telecomunicazioni e altre reti; **43.21.03** - Installazione di impianti di illuminazione stradale e di piste aeroportuali) e **43.22.03** (Installazione di impianti di spegnimento di incendi).

Ai sensi dell'art 119, comma 17, del Codice, tutte le categorie di lavorazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate – nei limiti di quanto riportato nel successivo capitolo 3.3. del presente Disciplinare - e **non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. "subappalto a cascata")**. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire una maggiore tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando l'Elenco Prezzi ufficiale dell'ANAS allegato alla documentazione di gara.

Attraverso tale Accordo Quadro saranno realizzati interventi finanziati mediante risorse a valere su: FI 2017 Manutenzione, LB 2024, LB 2025 Conto Economico ANAS – Budget F1 e dalle prossime Leggi di Bilancio.

Ai sensi dell'art. 58 comma 2 del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto per consentire una maggiore velocità nell'espletamento della gara. Più segnatamente, l'Accordo Quadro si riferisce alle regioni Puglia e Basilicata e prevede l'esecuzione di interventi tra loro complementari, che si intende affidare ad un unico appaltatore al fine di garantire omogeneità di esecuzione nonché piena operatività delle tratte interessate al termine degli interventi. Si vuole pertanto garantire piena continuità ed efficienza alle attività di manutenzione degli impianti tecnologici presso le Strutture Territoriali Puglia e Basilicata.

Si precisa che la verifica relativa ai requisiti di ordine speciale verrà svolta sugli importi delle categorie di lavori comprensive del quinto d'obbligo ex art. 120, comma 9, del Codice e pertanto aderente a quanto riportato al successivo paragrafo 3.3 del presente Disciplinare di gara, in linea con quanto previsto dalla Sentenza n. 3278/2026 sez. V Consiglio di Stato, secondo la quale la definizione dei requisiti di qualificazione deve essere operata sul valore stimato dell'appalto ex art. 14, comma 4, del Codice.

3.1 DURATA DELL'APPALTO

La durata è di **1460 (millequattrocentosessanta) giorni**, naturali e consecutivi che saranno indicati nei singoli contratti attuativi, decorrenti dalla data della stipula del contratto di Accordo quadro ovvero dalla consegna in via d'urgenza del primo contratto attuativo.

Ai sensi dell'art.126 comma 2 del Codice, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente è riconosciuto all'Appaltatore un **premio di accelerazione** secondo le modalità e termini di cui al Capitolato Speciale di Appalto – Norme Generali e al Contratto Applicativo.

3.2 REVISIONE PREZZI

In osservanza dell'articolo 60 del Codice, nonché delle disposizioni di cui all'Allegato II.2-bis del Codice e al Decreto MIT n. 743/2026, ed in conformità a quanto previsto nello Schema di contratto (art. 4-bis –

Revisione prezzi), il corrispettivo dovuto all'Appaltatore è soggetto a revisione nei termini e secondo le modalità ivi stabilite, ferma restando la disciplina delle modifiche contrattuali in fase di esecuzione di cui all'art. 3.3 del presente Disciplinare.

La presente clausola si attiva, automaticamente, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera - oggetto del contratto attuativo dell'Accordo Quadro - in aumento o in diminuzione superiore al 3% (in seguito "Alea") dell'importo del contratto.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a), del Codice si utilizzano gli indici sintetici revisionali che saranno determinati, secondo quanto previsto dall'articolo 60, comma 4, e 4 *quater* del Codice, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A dell'allegato II.2-bis al Codice ed a quanto disposto da quest'ultimo.

Qualora in applicazione degli Indici di riferimento si superi, in aumento o in diminuzione, l'Alea, la revisione verrà applicata nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% in relazione alle prestazioni eseguite.

Ai fini revisionali, dunque, la variazione del costo è calcolata, ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato II.2-bis del Codice, nel caso di accordi quadro, sulla base dell'indice sintetico individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell'accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste nonché dei relativi importi e degli indici TOL associati.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis del Codice, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto di Accordo Quadro in corso di esecuzione, che risulti ancora capiente, può essere prorogato all'appaltatore uscente per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo appaltatore se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso, l'appaltatore originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni, oggetto del contratto dei singoli contratti applicativi, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto di Accordo Quadro.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto di Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/23, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore è tenuto alla loro esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato della procedura di gara ex art. 14, comma 4, del Codice, con opzione di incremento del quinto fino a € 4.000.000,00, è pari ad **€ 24.000.000,00**, così suddiviso proporzionalmente:

LOTTO UNICO	
Importo complessivo a base d'appalto	€ 20.000.000,00
<i>Di cui costi della manodopera</i>	€ 4.000.000,00
<i>Di cui costi per la sicurezza</i>	€ 2.000.000,00
Importo massimo del quinto, in caso di variazioni in aumento	€ 4.000.000,00
<i>Di cui costi della manodopera</i>	€ 800.000,00
<i>Di cui costi per la sicurezza</i>	€ 400.000,00
Valore globale stimato dell'appalto	€ 24.000.000,00

In caso di attivazione dell'opzione di incremento del quinto, l'importo delle singole categorie di lavori potrà essere aumentato in misura proporzionale.

Si specificano di seguito gli importi delle singole categorie di lavori – incrementate dell'opzione del quinto d'obbligo - sulla base delle quali verrà svolta in fase di gara dal Seggio la verifica relativa ai requisiti di ordine speciale.

Valore del lotto, comprensivo del quinto d'obbligo ex art. 120, comma 9, del codice:

Il valore globale stimato dell'appalto è pari a € 24.000.000,00 IVA esclusa così composto: € 16.800.000,00 per lavori da eseguire, € 2.400.000,00 per i costi per la sicurezza scorporati dall'importo lavori (non assoggettabili a ribasso), € 4.800.000,00 per i costi relativi alla manodopera scorporati dall'importo lavori.

Categoria prevalente

OG 10 importo: € 11.520.000,00 Classifica VI, assoggettabile ad avalimento (premiante e non), ai sensi dell'art. 104, comma 11, subappaltabile nella misura massima del 50% della medesima categoria, ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del Codice.

Categorie scorporabili

OG3 importo: € 3.840.000,00 Classifica IV BIS, scorporabile a qualificazione obbligatoria, assoggettabile ad avalimento (premiante e non), ai sensi dell'art. 104, comma 11, interamente subappaltabile ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del Codice.

OS3 importo: **€ 3.360.000,00** Classifica **IV BIS**, scorporabile a qualificazione obbligatoria, assoggettabile ad avalimento (premiante e non), ai sensi dell'art. 104, comma 11, interamente subappaltabile ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del Codice.

OS19 importo: **€ 2.160.000,00** Classifica **IV** scorporabile a qualificazione obbligatoria, assoggettabile ad avalimento (premiante e non), ai sensi dell'art. 104, comma 11, interamente subappaltabile ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del Codice.

OS9 importo: **€ 2.160.000,00** Classifica **IV** scorporabile a qualificazione obbligatoria, assoggettabile ad avalimento (premiante e non), ai sensi dell'art. 104, comma 11, interamente subappaltabile ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del Codice.

OG9 importo: **€ 960.000,00** Classifica **III** scorporabile a qualificazione obbligatoria, assoggettabile ad avalimento (premiante e non), ai sensi dell'art. 104, comma 11, interamente subappaltabile ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del Codice.

Tutti gli importi delle sopra indicate categorie a base di appalto – sulla base dei quali verrà svolta in fase di gara dal Seggio la verifica relativa ai requisiti di ordine speciale - sono comprensivi del quinto d'obbligo, dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art 67 comma 4 del Codice, i consorzi stabili di cui all' articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) ed e) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente, determina **l'esclusione** del medesimo **se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d)**, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito

sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

Ai sensi dell'art. 67 comma 5 del Codice, i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 del Codice e dei commi 1 e 3 dell'art. 67 del Codice, utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'allegato II. 12 del Codice

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate **è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale**, a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, sia in forma singola;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti, sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma;
- infine, ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, **ai soli fini della verifica della sussistenza di un unico centro decisionale**, nel caso in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad un unico centro decisionale.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali sono tenuti, entro **10** giorni a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, **purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli**.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano, ai sensi dell'art. 68, comma 20, del Codice, la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68, comma 5, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 124 comma 5 del Codice e dell'art. 95 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224 - dell'art. 186-*bis*, comma 5, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, per **l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale** che abbia presentato la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e sia in attesa del decreto di ammissione al concordato preventivo di cui all'art.163 del citato R.D., ai fini della partecipazione è necessario **l'avalimento** dei requisiti di un altro soggetto; in tal caso l'impresa dovrà allegare la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e, ove già depositato, il relativo piano di concordato preventivo.

Nell'ipotesi di impresa ammessa al concordato preventivo, non è necessario, ai fini della partecipazione, che la stessa ricorra all'avalimento di requisiti di altro soggetto, ma occorre che presenti la documentazione di cui al comma 5 dell'art.186-bis del R.D. 267 del 16 marzo 1942. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 **l'impresa in concordato preventivo con continuità**

aziendale può concorrere anche riunita in Raggruppamento Temporaneo di Imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale anche accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE 2.0), ai sensi dell'art. 24 del Codice e della Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; regolamento U.E. 2016/679 G.D.P.R. e ss.mm.ii.; d.lgs. 101/2018 e ss.mm.ii.).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0) secondo le istruzioni ivi contenute. Pertanto, l'Operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.

La Stazione Appaltante procederà ad acquisire la documentazione inserita nel Fascicolo Virtuale mediante richiesta di autorizzazione all'accesso, secondo le modalità indicate nel Manuale Utente (MU) FVOE 2.0.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice i requisiti generali di cui al presente paragrafo devono essere posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Costituiscono causa di esclusione anche gli illeciti professionali gravi, ai sensi dell'art. 98 del Codice.

Self Cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata **prima della presentazione dell'offerta**, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata **successivamente alla presentazione dell'offerta**, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure sopra menzionate, adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato e dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione.

Se le misure adottate sono ritenute **sufficienti e tempestive**, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione.

La mancata accettazione delle clausole contenute nello stipulato/stipulando protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di **esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art.1 dell'allegato II.3. del Codice, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 96, comma 14, del Codice, l'Operatore Economico ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e provvedimenti che possono costituire causa d'esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95, qualora gli stessi NON dovessero risultare menzionati nel proprio Fascicolo Virtuale.

Nello specifico, con riferimento alle cause di esclusione di cui artt. 95 del Codice, il concorrente dovrà altresì dichiarare tutte le ipotesi di illecito professionale che possano negativamente incidere sulla integrità o affidabilità (tra queste si segnalano a titolo esemplificativo e non esaustivo le risoluzioni contrattuali disposte da ANAS o da altra Stazione Appaltante nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, anche se contestate in giudizio corredate da documentazione comprovante lo stato pendente del contenzioso; i procedimenti penali di cui il concorrente sia a conoscenza per uno o più dei reati che incidono sulla moralità professionale dell'appaltatore tra i quali ricadono a titolo esemplificativo, tra gli altri, quelli di cui all'art 94, comma 1 del Codice corredate da documentazione comprovante lo stato pendente del procedimento).

L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98 del Codice (illecito professionale grave).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0) secondo le istruzioni ivi contenute. Pertanto, l'Operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE 2.0, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.

Gli operatori economici extra-UE che non hanno sottoscritto con l'UE alcun accordo reciproco di apertura del mercato degli appalti non hanno un accesso garantito alle procedure di appalto nell'UE e possono essere esclusi dalle stesse (cfr. p. 8 delle Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE (2019/C 271/02) emanate in linea con la *“Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni”* COM (2017) 572 final. del 3 ottobre 2017).

ANAS S.p.A. si riserva, pertanto, di escludere dalla partecipazione alla procedura di gara gli operatori economici con sede in Paesi terzi con cui l'UE non ha concluso alcuno degli accordi contemplati dall'articolo 69 del Codice.

Resta ferma l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

6. REQUISITI D'ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti sotto paragrafi.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene, ai sensi dell'art. 24 del Codice attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il FVOE 2.0.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

- a) **Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni attraverso il **FVOE 2.0**, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, si rimanda alle modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per la comprova dei requisiti di cui al presente paragrafo, la Stazione appaltante opera ai sensi dell'art. 99, comma 2, del Codice, attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'Operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'Operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. del 07 marzo 2005, n. 82 e con le Banche dati delle pubbliche amministrazioni.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categorie e classifiche ai valori dell'appalto da aggiudicare di cui al paragrafo 3 del presente Disciplinare, rilasciata da una **S.O.A.** appositamente autorizzata, per le attività di costruzione.

Le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica inferiore alla III, oltre all'Attestazione SOA, sono tenute al possesso della patente a crediti di cui all'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La comprova del requisito è fornita, anche attraverso il FVOE 2.0, con attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, eventualmente corredata dalla patente a crediti di cui sopra.

Tali documenti devono essere prodotti nella busta amministrativa, nonché forniti attraverso il FVOE 2.0.

Per la comprova dei requisiti di cui al presente paragrafo, la Stazione appaltante opera ai sensi dell'art. 99, comma 2, del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'Operatore economico di

cui all'articolo 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'Operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. del 07 marzo 2005, n. 82 e con le Banche dati delle pubbliche amministrazioni.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lett. e), f) e g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia un consorzio stabile o una sub associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate agli artt. 65 e 67 del Codice.

a) Requisiti di idoneità professionale

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

b) Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il **requisito di cui al punto 6.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo di imprese nel complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Ai sensi dell'art 30 comma 2 dell'allegato II.12 del Codice, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle

stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 67 comma 5 del Codice, i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 del Codice e dei commi 1 e 3 dell'art. 67 del Codice, utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'allegato II. 12 del Codice.

A tal fine, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, i soggetti di cui all'art 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, **le categorie di lavori** che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle nonché i requisiti di qualificazione posseduti. Vale a dire che le quote di esecuzione relative a ciascun operatore economico dovranno essere indicate in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti come risultanti dall'attestazione SOA.

In ogni caso l'offerta degli operatori economici raggruppati/consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Ai sensi dell'art 68 commi 17 e 18 del Codice è consentito il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Le previsioni di cui al comma 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f).

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Ai sensi dell'art. 67 comma 1 del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per i soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lettere b), c) e d) sono disciplinati dall'allegato II.12 al Codice.

Per i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti speciali di qualificazione:

- qualora il consorzio esegua i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio saranno computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- qualora, invece, il consorzio esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti dovranno essere posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'art.104 del Codice.

Ai sensi dell'art. 67 comma 3 del Codice, i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice per i soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Fermo restando il disposto dell'art. 67, comma 4, ultima linea del D.lgs. 36/2023, nonché la facoltà di recesso di cui all'art. 68 commi 17 e 18 del Codice, i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, non devono aver partecipato alla presente gara sotto qualsivoglia forma.

Qualora venga indicata una consorziata, in addizione od in sostituzione di quella indicata in sede di offerta, che non faceva parte del Consorzio già alla data di presentazione dell'offerta, ANAS si riserva la facoltà di verificare che tale designazione non sia posta in essere per eludere il divieto di cessione del contratto di cui all'art. 119 comma 1 del Codice.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionali

Per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, utilizzano i requisiti propri ovvero fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'allegato II.12.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, che eseguono i lavori esclusivamente con la propria struttura senza designare le imprese esecutrici, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalla singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

L'estromissione o sostituzione della/e consorziata/e è disciplinata dall'art. 97 del Codice.

7. AVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il **possesso dei requisiti di ordine speciale** di cui al **punto 6.2** e/o **per migliorare la propria offerta ("avalimento premiale")**.

Fermo restando quanto sopra, nel contratto di avalimento le parti, ai sensi dell'art. 26. Allegato II.12 al Codice, devono riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse strumentali e umane ed i

mezzi prestat, in modo determinato e specifico, la durata e se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso in cui il prestito abbia ad oggetto requisiti di qualificazione certificati da attestazione SOA, l'ausiliario dovrà mettere a disposizione dell'operatore economico avalente la Direzione Tecnica, in quanto elemento basilare ed imprescindibile per l'ottenimento dell'attestazione SOA oggetto di avalimento. Il nominativo del Direttore Tecnico dovrà, dunque, essere presente nell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria e dovrà essere indicato nel contratto di avalimento nonché nella dichiarazione di avalimento presente nell'allegato 1 del presente disciplinare.

Nei casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che **alla medesima procedura di gara** partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, come previsto dall'art. art 104 comma 12 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 94 del Codice degli Appalti e ai sensi degli artt. 95 e 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5 e di ordine speciale di cui al paragrafo 6, del presente Disciplinare, oggetto di avalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avalimento.

Il contratto di avalimento deve essere **nativo digitale** e firmato digitalmente dalle parti.

Sia nel caso in cui il contratto di avalimento sia finalizzato a dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale sia nel caso in cui sia finalizzato a migliorare la propria offerta, il contratto nonché le dichiarazioni dell'ausiliario dovranno essere caricati sia nella sezione **"Risposta di Qualifica"** della RdO sia nella sezione **"Risposta Tecnica"** della RdO.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Ai sensi dell'art. 67 comma 7 del codice possono essere oggetto di avalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro 10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, la sostituzione dell'impresa ausiliaria è ammessa purché non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l'esclusione** dalla gara. **La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.** Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le categorie di lavori previste dal bando di gara che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di quanto previsto al paragrafo 3 del presente Disciplinare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. In sede di offerta, gli operatori economici possono indicare una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, tutte le categorie di lavorazioni e le prestazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate – nei limiti di cui al Paragrafo 3 - ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. "subappalto a cascata"). Ciò in ragione dell'esigenza di

rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'aggiudicatario e il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 6, del Codice, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ANAS corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il concorrente che intenda avvalersi del subappalto qualificante (c.d. necessario) per supplire al requisito di qualificazione mancante deve, a pena di esclusione, espressamente dichiararlo nei documenti di gara non essendo sufficiente il ricorso a formule generiche, pena la violazione dei principi di *par condicio* e di trasparenza che permeano le gare pubbliche, ma non è tenuto a indicare in tale sede anche il nominativo del subappaltatore.

Fatto salvo l'obbligo di dichiarazione nel DGUE, il concorrente che intende ricorrere al subappalto dovrà necessariamente produrre all'interno dell'All. 4 "*Offerta Economica*" una **dichiarazione univoca di subappalto** con indicazione specifica della percentuale delle categorie di lavori che intende subappaltare e, nel caso di R.T.I. con dichiarazione delle relative quote di esecuzione, specificando i casi di subappalto "*necessario*" o "*qualificante*".

La mancanza di tale dichiarazione non può essere sanata mediante soccorso istruttorio quando la stazione appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l'impresa si è impegnata a realizzare.

La possibilità di avvalersi dell'istituto del subappalto è riservata esclusivamente al Concorrente, pertanto solo quest'ultimo dovrà rendere le relative dichiarazioni.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le condizioni di cui all'art. 102 comma 1 lett. a), b) e c), l'operatore economico si impegna a garantire:

a) la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto

dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Il rispetto della vigente normativa è condizione essenziale per l'esecuzione del contratto. A tal fine, si specifica che il CCNL di riferimento per la procedura di gara in oggetto – anche nell'eventuale caso di subappalto – è il seguente: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese metalmeccaniche ed affini (CCNL Metalmeccanico).

10. GARANZIA PROVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una **garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo a base dell'appalto (pari ad € 20.000.000,00)**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106 del Codice la garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- a. **tramite cauzione**, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Codice, mediante accredito presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, tramite la funzionalità PagoPA, resa disponibile nel sito istituzionale ANAS S.p.A. – Area Clienti – Pagamenti.
- b. **tramite fideiussione**, può essere rilasciata ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Codice:
 - da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente e deve essere altresì verificabile in via informatica presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La Stazione Appaltante, all'atto dell'esame della documentazione presentata, procederà:

- alla verifica che la compagnia di assicurazioni che ha emesso la garanzia risulti iscritta presso l'IVASS, nell'apposita sezione "Albi ed Elenchi di Vigilanza" e sia abilitata ad esercitare nel ramo di interesse;
- alla consultazione dell'elenco degli avvisi periodicamente pubblicati dall'IVASS sui casi di contraffazione accertati, sulle società non autorizzate o non abilitate e sui siti internet non conformi alla disciplina sull'intermediazione;
- alla consultazione dei comunicati stampa, pubblicati sul sito istituzionale dell'IVASS, con cui viene data notizia del rilascio di polizze contraffatte, delle compagnie di assicurazione fallite o poste in liquidazione o sottoposte a misure di rigore dall'Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine;
- alla consultazione del sito istituzionale della Banca d'Italia, dove viene data evidenza dei soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazioni, di quelli non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia e degli intermediari cancellati d'ufficio.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 117 comma 12 del Codice;
- d) avere validità per **270 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per **ulteriori 270 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile in via informatica presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice **l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.**

- a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie **UNI CEI ISO 9000**. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. **Riduzione del 10%** qualora l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con le tecnologie di cui all'art. 106 comma 3 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quella indicata alla lett. a) o alternativamente alla lett. b).
- d. **Riduzione del 20%** quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 (ad es. UNI ES ISO 14001, UNI ES ISO 9001, EMAS, UNI ES ISO 14064-1). Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara e documenta nella RDO il possesso dei relativi requisiti tramite specifica indicazione sull'attestato SOA ovvero fornendo copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale (FVOE 2.0).

Qualora il concorrente possa cumulare più riduzioni, dovrà tener conto che la riduzione successiva verrà percentualmente calcolata sull'importo risultante dalla riduzione precedente.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 104 comma 1 del Codice, comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, mancata produzione, unitamente alla garanzia, dell'autentica di firma da parte di notaio o pubblico ufficiale, etc.).

Non è sanabile la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. In tal caso l'offerta si intenderà non corredata da garanzia provvisoria e, pertanto, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

La garanzia fideiussoria, la Scheda Tecnica e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Inoltre, la Scheda Tecnica e la dichiarazione di impegno sopra richiamate dovranno essere prodotte secondo la seguente modalità:

- essere emessa e firmata digitalmente; verificabile in via informatica presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del Codice.

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, sarà possibile verificare l'autenticità e veridicità della garanzia fideiussoria fornendo un indirizzo PEC dedicato. Tale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche dovrà essere indicato dal garante

nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportato dall'operatore economico nella domanda di partecipazione.

L'offerente presenta la sola Scheda Tecnica 1.1. o 1.1.1 (a seconda che la Garanzia sia rilasciata rispettivamente da uno o più garanti) di cui all'Allegato B al Decreto n. 193/ 2022 debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dall'offerente. Detta Scheda dovrà essere corredata dall' impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 270 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà sottoscrivere una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente e produrre una nuova Scheda Tecnica in sostituzione delle precedenti a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 106, comma 8, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g), e h) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

11. SOPRALLUOGO

Non previsto

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" al seguente indirizzo Internet: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

La relativa ricevuta verrà inserita nel FVOE 2.0 e dovrà essere allegata ai documenti di gara nella busta di qualifica.

Il contributo ANAC è dovuto secondo l'importo descritto nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
Lotto Unico	Codice CIG: BC793EB415	€ 560,00

L'importo del contributo ANAC è calcolato sul valore stimato d'appalto di cui all'art. 14 del Codice d.lgs. 36/2023 comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 266/2005 e ss.mm.ii.

13. REGISTRAZIONE AL PORTALE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per le istruzioni di registrazione e abilitazione al "Portale Acquisti di ANAS S.p.A.", compilazione e trasmissione per via telematica della documentazione amministrativa, delle offerte e del/i DGUE elettronico/i si rimanda all'Allegato 5ter "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte sul "Portale Acquisti di Anas S.p.A." e all'Allegato 5 "Istruzioni operative per la compilazione del DGUE", allegati al presente Disciplinare.

13.1 REGISTRAZIONE AL PORTALE

Per le istruzioni di registrazione e abilitazione al "Portale Acquisti di ANAS S.p.A.", compilazione e trasmissione per via telematica della documentazione amministrativa, delle offerte e del/i DGUE elettronico/i si rimanda all'Allegato 5ter "Istruzioni operative" e all'Allegato 5 "Istruzioni operative per la compilazione del DGUE", allegati al presente Disciplinare.

Le imprese potranno presentare la propria offerta esclusivamente *online*, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 13.2, previa registrazione al "Portale Acquisti di ANAS S.p.A." (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>), in conformità a quanto indicato nel bando di gara e nel presente disciplinare.

Si precisa che le imprese non ancora iscritte sul Portale, al fine di poter inviare l'Offerta *online*, dovranno provvedere alla relativa registrazione che è a titolo gratuito.

Si invitano, quindi, le imprese interessate, ove non ancora iscritte ed abilitate all'utilizzo dei servizi della Piattaforma, a perfezionare la propria registrazione quanto prima, onde poter trasmettere l'Offerta *online*, entro il prescritto termine di scadenza. La registrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte. Oltre tale data l'abilitazione ai servizi della

Piattaforma non potrà essere garantita. La registrazione e l'abilitazione alla Piattaforma è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo gratuito.

Per navigare la Piattaforma ed utilizzarne correttamente le funzionalità ai fini della partecipazione alla gara *online* è necessario essere in possesso di un Personal Computer collegato ad Internet per le cui caratteristiche tecniche si rimanda alla pagina consultabile al link "*Verifica la configurazione HW e SW*" presente all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>.

Per perfezionare la registrazione al Portale è necessario seguire le istruzioni dettagliate nella sezione "Area Fornitori" del Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>) e di seguito elencate:

1. Cliccare su "Contratto di registrazione" e scaricare l'omonimo documento;
2. Cliccare su "Registrazione" e compilare il questionario *online* "Dati di registrazione";
3. Compilare il questionario *online* "Contratto Di Registrazione".
Allegare nell'apposito campo il su menzionato "Contratto di registrazione" debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.
Si precisa che l'inserimento di questo documento è condizione indispensabile per l'abilitazione ai servizi della Piattaforma, e dunque, della *password* di accesso alla stessa, ricevuta a seguito della compilazione del questionario "Dati di registrazione" di cui al precedente punto 2;
4. Selezionare le categorie merceologiche di interesse dall'Albero di Classificazione Merceologica e cliccare su "Conferma Selezione Corrente" per salvare i dati. Procedere quindi, con l'eventuale compilazione dei questionari specifici di categoria.
Si precisa che la compilazione di tali questionari specifici di categoria non è obbligatoria ai fini della partecipazione alla presente procedura.

In caso di R.T.I./Consorti di Imprese/G.E.I.E. la registrazione al Portale, l'inserimento e la trasmissione telematica della documentazione e delle offerte richieste, dovranno essere effettuati dal Consorzio, nel caso di Consorti o dall'Impresa mandataria, nel caso di R.T.I. /G.E.I.E. Per la compilazione e la trasmissione del solo DGUE sarà, invece, richiesta la registrazione ed abilitazione nonché la conseguente attività sul Portale di tutti i soggetti che compongono la compagine del concorrente che partecipi in forma raggruppata, come indicato nel prosieguo.

Al momento della registrazione al Portale, l'operatore economico è tenuto ad inserire nel questionario "Dati di registrazione" un indirizzo di posta elettronica certificata - coincidente con il domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 - e un indirizzo di posta elettronica non certificata, entrambi validi. A tali indirizzi mail, infatti, verranno recapitate le notifiche della Piattaforma, incluso i codici di accesso alla propria area riservata del Portale (*username* e *password* - in fase di registrazione alla Piattaforma) e tutte le comunicazioni di notifica, anche ai sensi dell'art. 90, comma 1, del Codice, inerenti alle procedure svolte sul Portale medesimo in cui l'operatore economico stesso sarà coinvolto, compresa, quindi, la presente procedura di gara.

La presente procedura di gara Mono Lotto viene gestita mediante l'utilizzo di una RdO ("*Richiesta di Offerta*") così suddivisa:

- Una sezione "RISPOSTA DI QUALIFICA" in cui compilare tutti i campi a video e allegare la documentazione amministrativa, con le modalità indicate al successivo paragrafo 15;
- una sezione "RISPOSTA TECNICA" in cui compilare tutti i campi presenti a video e allegare la documentazione tecnica, con le modalità al successivo paragrafo 16;
- una sezione "RISPOSTA ECONOMICA" i cui compilare tutti i campi presenti a video e allegare la documentazione richiesta, con le modalità indicate ai successivi paragrafi.

In caso di discordanza tra i valori quotati sulla sezione "Risposta Economica" del Portale Acquisti e quelli risultanti sul file "Modulo Offerta Economica", verrà ritenuto valido e vincolante quanto indicato in lettere sul citato file.

Si raccomanda di verificare l'impostazione del fuso orario censito nel questionario *online* "Dati di registrazione" in fase di registrazione al Portale, dato che l'impostazione di un fuso orario errato implica una errata visualizzazione dell'orario di chiusura dei termini di presentazione delle offerte della RDO. Si segnala che il fuso orario corretto da indicare per l'Italia è CEST/CET - Central European Time (Europe/Rome).

Per eventuali richieste di assistenza in fase di registrazione e/o di inserimento e/o di trasmissione dell'offerta *online* il concorrente deve contattare il servizio "Helpdesk" al numero +39 02 00 70 42 47 oppure deve inviare allo stesso una richiesta via *Web Form*, cliccando sul *link* "Assistenza online per fornitori", che è presente nella *Home Page* del Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>).

Tale servizio "Helpdesk" è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:00, festivi esclusi.

13.2 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Ciascun concorrente dovrà presentare la propria offerta esclusivamente tramite Richiesta d'Offerta *online* (RDO) sul Portale Acquisti (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>).

I concorrenti, **a pena di irregolarità non sanabile delle offerte**, dovranno far pervenire la propria offerta *online* sul Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>) entro il termine perentorio delle **ore 12:00** del giorno **23/09/2026**.

Il concorrente, una volta espresso interesse a partecipare alla RDO, dovrà necessariamente avere cura di indicare la propria forma di partecipazione.

Il concorrente per compilare la propria offerta dovrà:

- alla sezione **"RISPOSTA DI QUALIFICA"** della RDO compilare tutti i campi a video e allegare la documentazione amministrativa, con le modalità indicate al successivo paragrafo 15; per la redazione del DGUE – **per la cui redazione si rimanda all'Allegato 5 "Istruzioni operative per la redazione del DGUE"** allegato al Disciplinare di gara – cliccare sull'icona "+" posta in corrispondenza della sezione del DGUE, e:

- in caso di impresa singola, selezionare la modalità di compilazione del DGUE (“Nuovo” o in alternativa “Altre risposte DGUE (XML)” nel caso in cui si intenda caricare un DGUE in formato .XML prodotto sulla medesima Piattaforma, o, in alternativa Template di risposta);
 - in caso di “Gruppo di Offerta”, procedere preliminarmente con l’ «invito» ai Soggetti che compongono la propria compagine attraverso le funzionalità disponibili sul Portale, perché possano presentare i relativi DGUE elettronici seguendo le istruzioni presenti a video. Una volta che tutti i “Membri del Gruppo Offerta” avranno accettato l’invito trasmesso dalla Capogruppo, quest’ultima potrà accedere al dettaglio del “Gruppo di Offerta”, ed inserire, per ogni “Membro del Gruppo Offerta”, la relativa quota di partecipazione;
 - in caso di impresa singola con altro soggetto, per invitare la/le Impresa/e Ausiliaria/Ausiliarie (di seguito «gli altri Soggetti») a partecipare al «Gruppo di Offerta» e compilare e trasmettere il proprio DGUE elettronico sul Portale. Una volta che tutti gli altri Soggetti avranno accettato l’invito a partecipare al “Gruppo di Offerta”, e avranno compilato e trasmesso il proprio DGUE elettronico sul Portale, il concorrente potrà accedere al dettaglio del “Gruppo Offerta” e indicare per ciascun altro Soggetto la relativa quota di partecipazione (pari a 0%);
 - alla sezione **“RISPOSTA TECNICA” della RdO**, compilare tutti i campi presenti a video e allegare la documentazione tecnica, con le modalità di cui al successivo paragrafo 16;
 - alla sezione **“RISPOSTA ECONOMICA” della RdO**, compilare tutti i campi presenti a video e allegare la documentazione richiesta, con le modalità indicate al successivo paragrafo 17.
- In caso di discordanza tra i valori quotati sulla sezione “Risposta Economica” del Portale Acquisti e quelli risultanti sul file “Modulo Offerta Economica”, verrà ritenuto valido e vincolante quanto indicato in lettere sul citato file.

Una volta espletate le attività sopra indicate, per trasmettere la propria offerta telematica ad ANAS S.p.A., il concorrente dovrà cliccare su *“Invia risposta”* e confermare tale azione, avendo cura di scaricare, sottoscrivere digitalmente e reinserire nella Piattaforma la versione PDF dei format dell’offerta *on-line* (ove richiesto) precedentemente valorizzati, seguendo le istruzioni rese disponibili dalla Piattaforma medesima.

Per le offerte formulate da Raggruppamenti temporanei, il documento sopra menzionato dovrà recare la firma digitale dei legali rappresentanti (o soggetto dotato di procura) di tutte le imprese raggruppate, in conformità alle disposizioni di cui al successivo paragrafo 15.1.

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e l’ora di scadenza per la presentazione delle offerte. La Piattaforma non accetta offerte oltre tale termine. L’ultima offerta compilata e sottoscritta dal concorrente prima della “chiusura” a Portale della RDO comprensiva della versione pdf dei form di offerta online (ove richiesto), vale come proposta irrevocabile ed impegnativa.

Per eventuali richieste di assistenza in fase di inserimento e/o di trasmissione dell’offerta *online* e/o di modifica dell’offerta *online* già trasmessa, il concorrente deve contattare il servizio *“Helpdesk”* al numero +39 02 00 70 42 47 oppure deve inviare allo stesso una richiesta via *Web Form*, cliccando sul *link*

"Assistenza online per fornitori", che è presente nella *Home Page* del Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>).

Tale servizio "*Helpdesk*" è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:00, festivi esclusi.

Le operazioni di inserimento al Portale di tutta la documentazione richiesta, ivi compresa la compilazione e presentazione del DGUE da parte di tutti i soggetti per i quali sia previsto, nonché la relativa trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Pertanto, si invitano i concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa, e quindi mancata trasmissione della risposta entro il termine previsto.

Con la trasmissione telematica della risposta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Si precisa ulteriormente che, per poter presentare la documentazione amministrativa richiesta e perfezionare la propria Offerta Tecnica ed Economica, il legale rappresentante dell'azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, per le cui caratteristiche tecniche si rimanda a quanto riportato all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>.

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip, rar, etc...) contenente un documento privo di firma digitale (laddove è richiesta la firma digitale), ma è obbligatorio firmare digitalmente ogni singolo documento (laddove è richiesta la firma digitale), in essa contenuto.

Inoltre, deve essere evitata la presenza di sottocartelle all'interno di una cartella principale compressa ("annidamento") in quanto potrebbe determinare errori che rendono impossibili la lettura dei documenti.

Il Concorrente è tenuto a verificare il corretto caricamento della documentazione di gara sul portale di ANAS ed a verificare che questa sia effettivamente completa, scaricabile e leggibile; non sarà possibile attivare il soccorso procedimentale in caso di caricamento della documentazione non corretto e/o di "file" non leggibili e/o danneggiati per cause non imputabili al portale ANAS o ai sistemi informatici di ANAS.

Le estensioni non ammesse per il caricamento dei documenti sono le seguenti: *bin exe dll pif bat cmd com htm html msi js json reg*.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ivi compreso il DGUE, la lettera ufficiale di invio dell'offerta, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del Concorrente o suo procuratore mediante forma digitale.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta digitale della RDO preposta alla raccolta della documentazione amministrativa si applica il soccorso istruttorio di all'art. 101 del Codice.

Le offerte tardive non saranno accolte in quanto inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del Codice l'operatore economico può richiedere, attraverso la funzionalità "*Messaggi*" della RDO, fino al giorno fissato per la apertura delle offerte, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Ciò a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o di una sua modifica sostanziale, e che resti in ogni caso assicurato l'anonimato.

A tal fine è obbligo del concorrente, utilizzando la messaggistica messa a disposizione nello spazio della RDO, richiedere le modalità per correggere il predetto errore senza in tale richiesta precisare la tipologia e il contenuto dell'errore.

A seguire la stazione appaltante metterà a disposizione di tutti i concorrenti 1 e/o 2 RDI (una per la parte tecnica e/o una per la parte economica – a seconda della/e richiesta/e pervenuta/e) nella/ quale/i il concorrente potrà inserire (firmata digitalmente) la documentazione rettificata.

Le predette 2 RDI saranno aperte anteriormente all'apertura delle rispettive buste (tecnica ed economica).

Si rammenta il principio della segretezza dell'offerta economica e per l'effetto sarà escluso il concorrente che inserirà nella RDI tecnica anche la busta economica o qualsiasi riferimento all'offerta economica rettificata tale da consentirne alla Commissione la "ricostruzione".

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della RDO e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica.

In particolare, gli operatori economici possono essere chiamati a:

- a) Integrare e/o sanare ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- b) integrare e/o sanare le dichiarazioni contenute nell'*Allegato 4 bis* che non compongono l'offerta economica;
- c) integrare e/o sanare ogni irregolarità, omissione o discordanza riferita alle quote di esecuzione delle prestazioni all'interno di raggruppamenti temporanei, consorzi o altri modelli aggregativi di imprese, purché la relativa integrazione o precisazione non comporti modifiche soggettive del concorrente, non incida sul contenuto sostanziale dell'offerta tecnica od economica e non sia volto a colmare difetti di qualificazione originari.

Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Tale termine ha natura perentoria, e pertanto l'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

La stazione appaltante avvierà il procedimento di soccorso istruttorio sopra descritto utilizzando la funzionalità "Messaggi" della RDO in Piattaforma.

La medesima area "Messaggi" dovrà essere utilizzata dai Concorrenti per trasmettere la documentazione richiesta, salvo indicazioni altre specificate dalla Stazione Appaltante a mezzo la predetta area "Messaggi".

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine **a pena di esclusione**.

In relazione ai contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e dei relativi allegati è ammessa la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere chiarimenti secondo le modalità previste dall'art. 101 del Codice. In ogni caso i chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Per le istruzioni di utilizzo dell'area "Messaggi" della RDO si rimanda al par. 12 delle Istruzioni operative.

15. CONTENUTO DELLA "RISPOSTA DI QUALIFICA" DELLA RDO – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la sezione "RISPOSTA DI QUALIFICA" della Richiesta di Offerta (RDO) per compilare/allegare la seguente documentazione:

1. **lettera ufficiale di invio dell'offerta corredata dal DGUE** (quest'ultimo nelle modalità di compilazione descritte ai precedenti paragrafi, nelle Istruzioni operative e nel Manuale DGUE Operatore Economico) e le dichiarazioni integrative (**Allegato 1**), di cui al punto 15.1;
2. ai fini delle verifiche attinenti il rispetto della normativa antimafia, dichiarazione sottoscritta digitalmente attestante l'esistenza di eventuali soggetti conviventi anche "more uxorio" con coloro che ricoprono le cariche di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e che sono indicati nella rispettiva visura della CCIAA, compilando apposito modulo allegato al presente Disciplinare (Dichiarazione "Stato di famiglia per Antimafia" - **Allegato 3**). Qualora l'Impresa sia iscritta alla *White List* potrà essere allegata, in aggiunta alla dichiarazione di cui sopra, copia conforme della comunicazione di avvenuta iscrizione.
3. documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata **dichiarazione di impegno di un garante a rinnovare la garanzia** di cui all'art. 106 comma 5, del Codice, secondo le modalità del paragrafo 10 del Disciplinare;
4. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice, copia conforme della/e certificazione/i di cui all'art. 106 comma 8, del Codice che giustifica/no la/le riduzione/i dell'importo della cauzione;
5. **attestazione di qualificazione SOA in corso di validità**, di cui al punto 6.2; si raccomanda l'osservanza degli artt. 16, c.5 dell'allegato II.12 e 17, c.1 dell'allegato II.12 del Codice.
6. copia scansionata del documento d'identità del sottoscrittore firmato digitalmente;
7. copia scansionata della procura firmata digitalmente oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
8. **ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC** o eventualmente allegata tramite il FVOE 2.0;
9. [eventuale] documentazione in caso di avalimento (anche premiale) di cui al punto 15.3;
10. [eventuale] documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
11. [eventuale] documentazione da rendere in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di cui al punto 15.2.

12. per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.1 LETTERA UFFICIALE DI INVIO DELL'OFFERTA, EVENTUALE PROCURA E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La lettera ufficiale di invio dell'offerta è redatta secondo il modello di cui all'**allegato 1 - Modello di Lettera ufficiale di invio dell'offerta**.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., mediante lettera ufficiale di invio dell'offerta (**Allegato 1**) sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante/procuratore del concorrente, con la quale:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al Titolo IV Capo II "Requisiti di ordine generale" del Codice e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 Codice civile;
2. dichiara, con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1 e comma 5 del Codice, i provvedimenti concreti adottati e richiamati dall'art. 96 comma 6 del Codice, posti in essere per il superamento delle suddette cause di esclusione;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e dei costi compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle forniture dei materiali e/o sulle lavorazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. di non partecipare alla medesima procedura di gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avalimento per migliorare la propria offerta), salvo che, in caso di avalimento premiale, l'impresa ausiliaria

non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale che non sussistono collegamenti tali da ricondurre l'ausiliaria e l'ausiliata ad uno stesso centro decisionale;

6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
7. *[in caso di assenza di specifici protocolli in essere al momento di indizione della gara] di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, ad aderire (anche digitalmente, senza condizione o riserva alcuna), agli eventuali Accordi di Sicurezza:*

- Protocollo di Legalità, volto al contrasto preventivo dell'infiltrazione della criminalità organizzata nei cantieri, secondo lo schema tipo introdotto della Delibera C.I.P.E. n. 62 del 26 novembre 2020 ed eventuali successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti in materia;

8. di essere a conoscenza che ANAS S.p.A. attua un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e che applica il **Framework Anti-Corruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**, costituito dai seguenti documenti, disponibili sul sito istituzionale www.stradeanas.it, nella sezione "Società trasparente – Disposizioni generali": Codice Etico di Gruppo e Policy Anti-Corruption di Gruppo (quali documenti a valenza di Gruppo), Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e Modello di Gestione Anti-Corruption che, in ANAS, prende il nome di Misure Integrative di quelle adottate ai sensi del MOG 231 (quali documenti a valenza societaria).

Dichiara di aver preso visione dei documenti sopra citati, di averne ben compreso i principi, i contenuti e le finalità e si impegna al pieno rispetto delle previsioni ivi contenute, nonché a garantirne l'osservanza anche da parte di eventuali terze parti. La violazione dell'obbligo di rispettare anche solo uno dei documenti sopra citati configura un'ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Codice civile.

Dichiara di impegnarsi a informare ANAS di qualunque fatto o circostanza potenzialmente in contrasto con i valori, principi e regole di condotta indicati nei sopra citati documenti di cui sia venuta a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale in essere.

Dichiara di prendere atto che, per ANAS, le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del MOG 231, del Codice Etico ed ai fini anticorruzione possono essere effettuate secondo le modalità e tramite i canali indicati sul Sito Istituzionale all'indirizzo <http://www.stradeanas.it>.

Dichiara di obbligarsi con la partecipazione alla presente procedura di gara a prevedere, nel caso di aggiudicazione, il medesimo obbligo nei contratti stipulati con i propri subappaltatori/subcontraenti o, nel caso dei consorzi di cui all'art. 65 comma 2 del Codice, nei confronti dei soggetti consorziati designati come esecutori o, in tutti gli altri casi di soggetti, a vario titolo coinvolti nella filiera realizzativa dell'appalto, anche quali subfornitori di beni e servizi, ed anche nel caso di affidamenti non soggetti al protocollo di legalità.

9. si impegna a rispettare quanto previsto nell' Ambiente allo Schema di Contratto (Appalti di lavori per manutenzione programmata e realizzazione di nuove opere – **Allegato GT_AMB**); si impegna, inoltre, a rispettare, nell'esecuzione, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi dalle disposizioni internazionali

elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Codice, così come disposto dall'art. 57 del Codice;

10. si impegna a rispettare la clausola sociale indicata nel presente disciplinare; dichiarando che l'offerta rispetta gli obblighi in materia ambientale sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro;
11. Dichiarare che l'offerta tiene conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel Capitolato Speciale di Appalto e nei relativi allegati, compresi gli oneri relativi alle condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza, nonché dei costi relativi alle disposizioni in materia di assicurazioni, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori. Dichiarare, inoltre che gli oneri relativi ai costi per la Sicurezza sono da ritenersi totalmente compensati con l'importo indicato dalla Amministrazione aggiudicatrice nella documentazione di gara;
12. dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza;
13. **(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
14. **(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
15. attesta di essere informato che il trattamento dei propri dati avverrà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
16. Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato RD 267/1942: dichiarazione attestante quanto segue (rispettivamente e a secondo della fase)
 - a. Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale competente, nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara in avalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

b. **Dopo l'emissione del decreto di apertura:** ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato, nonché dichiarazione attestante: di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

17. dichiara, ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'allegato II.3 del Codice in combinato disposto con l'art. 57, comma 2-bis del Codice:

- di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- di assumere l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al **30 per cento**, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione dei singoli contratti assoggettati agli obblighi del presente punto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

Dichiara di fornire:

- ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'allegato II.3 del Codice in combinato disposto con l'art. 57, comma 2-bis del Codice, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere redatta dagli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'allegato II.3 del Codice in combinato disposto con l'art. 57, comma 2-bis del Codice, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, dagli operatori economici di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del Codice. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali

18. *[per le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica inferiore alla III]* dichiara il possesso della "patente a crediti" di cui all'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro e ne allega copia all'interno della "Risposta di Qualifica". Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente

rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana;

19. in caso di operatore economico extra-UE che non ha firmato accordi internazionali sugli appalti firmati dall'Unione Europea, quali accordi sugli Appalti Pubblici (AAP) o altri Accordi Internazionali – ex art 69 del Codice di non aver violato alcuna disposizione restrittiva internazionale, di non essere un soggetto sanzionato e di non controllare o essere controllato e/o amministrato e/o rappresentato da un soggetto sanzionato e di non avere rapporti lavorativi e commerciali con soggetti sanzionati (es. fornitori e/o clienti e/o agenti); di essere consapevole e di accettare che l'eventuale violazione, emersa in sede di verifica dei requisiti, integra per la Stazione Appaltante il divieto di aggiudicazione/stipula del contratto, con conseguente scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.
20. di assicurare la conformità del proprio operato alle disposizioni del Regolamento UE 2024/1689, "AI Act" e della Legge n. 132 del 2025 nell'eventuale utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale connessi all'incarico oggetto dell'affidamento.

In tale ambito, In particolare, dichiara [selezionare una risposta]:

☐ di essersi avvalso, nell'elaborazione dell'offerta tecnica, dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, Decreto Legislativo 196/2003);

☐ di non essersi avvalso, nell'elaborazione dell'offerta tecnica, dei sistemi di intelligenza artificiale;

E, in caso di aggiudicazione dell'appalto:

☐ si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione delle prestazioni impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della Legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati;

☐ non si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione delle prestazioni.

21. di essere consapevole, ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del Codice, che l'offerta presentata, sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma di approvvigionamento digitale (nel caso di specie, il Portale Acquisti) indipendentemente da una apposita istanza presentata dal richiedente, e autorizza la Stazione Appaltante ad ostendere l'offerta presentata;
22. dichiara, ai sensi dell'art. 35 comma 5 bis del Codice, di rendere il consenso al trattamento dati tramite il FVOE 2.0 nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti, nonché per le altre finalità previste dal Codice
23. di beneficiare della seguente riduzione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8, (compilare solo se di interesse) e inserisce le relative certificazioni nel FVOE.

- ☐ **30%** per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- ☐ **50%** in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese;
- ☐ **10%** per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del codice;
- ☐ riduzione per il possesso di uno o più delle seguenti certificazioni o marchi (la stazione appaltante individua la certificazione e il marchio tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice e indica la percentuale di riduzione della cauzione, con il vincolo che la somma non può superare il 20%);

Norma	Certificazione/marchio posseduti

- che la cauzione è stata costituita nella forma di _____ (indicare se cauzione o fideiussione).
 - (eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata nella forma di fideiussione) indica il seguente sito internet o la seguente PEC del garante, al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante.
24. (eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico) che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. _____ intestato a _____, presso _____
25. che il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda di partecipazione è il seguente: _____; *[si rammenta che qualora il numero di dipendenti indicato sia superiore a cinquanta, occorre presentare, a pena di esclusione, l'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006 unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, da allegare all'interno dell'apposita sezione nella Busta di Qualifica];*

Relativamente alla dichiarazione di cui al punto 2 sopra citato, si rappresenta quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo del codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Relativamente alla dichiarazione di cui al punto 3 sopra citato, si rappresenta quanto segue.

Nella "lettera ufficiale di invio dell'offerta" (***Allegato 1***), il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'Operatore Economico partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La lettera ufficiale di invio dell'offerta e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), e d) del Codice, la lettera ufficiale di invio dell'offerta è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii. gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 104 del Codice (sia nel caso di avalimento del requisito di partecipazione sia nel caso di avalimento c.d. premiale), rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della lettera ufficiale di invio dell'offerta integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria - sia nel caso in cui il **contratto di avalimento** sia finalizzato a dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale sia nel caso in cui sia finalizzato a migliorare la propria offerta, allega la seguente documentazione **sia nella sezione "Risposta di Qualifica" della RdO che nella sezione "Risposta Tecnica" della RdO**:

1) la dichiarazione di avalimento;

2) il contratto di avalimento. Il contratto dovrà riportare, ai sensi dell'art. 26, Allegato II.12 al Codice, in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse strumentali e umane ed i mezzi prestati, in modo determinato e specifico, la durata e dimostrare (sia nel caso di avalimento premiale che di avalimento del requisito di partecipazione), l'effettiva messa a disposizione di risorse di carattere tecnico o professionale tale da giustificare la responsabilità solidale per l'esatto adempimento del concorrente ausiliato e dell'ausiliario.

Nel caso in cui il prestito abbia ad oggetto requisiti di qualificazione certificati da attestazione SOA, l'ausiliario dovrà mettere a disposizione dell'operatore economico avalente la Direzione Tecnica, in quanto elemento basilare ed imprescindibile per l'ottenimento dell'attestazione SOA oggetto di avalimento. Il nominativo del Direttore Tecnico dovrà, dunque, essere presente nell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria e dovrà essere indicato nel contratto di avalimento nonché nella dichiarazione di avalimento presente nell'allegato 1 del presente disciplinare.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

L'ulteriore documentazione e le ulteriori dichiarazioni saranno rese con le modalità di seguito elencate.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle categorie di lavori ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, le categorie dei lavori nonché le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, le categorie dei lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, riportate nella Lettera ufficiale di presentazione dell'offerta (*Allegato 1*), potranno essere rese tramite la compilazione delle sezioni interne alla lettera medesima o sotto forma di allegati alla lettera ufficiale di invio dell'offerta e sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

16 CONTENUTO DELLA "RISPOSTA TECNICA" DELLA RDO – OFFERTA TECNICA

La "BUSTA TECNICA" è la busta digitale della RDO preposta alla raccolta dell'Offerta Tecnica, all'interno della quale il Concorrente dovrà inserire i seguenti documenti:

- 1) "Relazione tecnica";
- 2) "Allegati tecnici" articolati secondo quanto richiesto nel presente disciplinare;

- 3) [eventuale] **"contratto di avalimento"** per migliorare la propria offerta;
- 4) [eventuale] **"Dichiarazioni segreti tecnici-commerciali"** (*Allegato 5 bis*) secondo quanto richiesto al paragrafo 27 del presente Disciplinare.

L'Offerta Tecnica dovrà contenere i documenti e gli elaborati tecnici, articolati secondo quanto richiesto nel presente disciplinare, la cui mancanza o incompletezza, rileva ai fini della assegnazione del punteggio in relazione al criterio cui l'elaborato si riferisce.

Qualora la documentazione richiesta per l'attribuzione dei punteggi venga inserita nella busta amministrativa anziché nell'offerta tecnica, il punteggio non potrà essere attribuito.

Ai fini della presentazione della propria offerta, il Concorrente dovrà tener conto degli Allegati a base di gara, i cui elaborati sono scaricabili nel Portale Acquisti ANAS così come indicato al capitolo 2.1 "DOCUMENTI DI GARA".

16.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Tutta la documentazione prodotta, dovrà essere debitamente firmata digitalmente dal Concorrente e sarà poi allegata al successivo contratto di appalto.

Gli elaborati possono essere presentati anche in cartelle compresse/buste che, però, non dovranno essere ulteriormente firmate: la firma digitale dovrà essere apposta solo sul singolo documento in esse contenuto.

Inoltre, deve essere evitata la presenza di sottocartelle all'interno di una cartella principale compressa (c.d. "annidamento") in quanto potrebbe determinare errori che rendono impossibile la lettura dei documenti.

16.1.1 ELABORATI

1) "Relazione Tecnica"

Dovrà essere redatta in lingua italiana, in fogli singoli di formato A4 verticale (è ammessa la sostituzione di 2 fogli A4 a fronte di 1 foglio A3), con numerazione progressiva ed univoca delle pagine, di massimo 10 (dieci) pagine (esclusa copertina, indice ed eventuali allegati alla relazione, certificazioni, tavole grafiche, etc.), che sarà utilizzata anche quale giustificativo nell'ambito dell'eventuale sub-procedimento di anomalia.

Eventuali allegati della citata relazione, quali, ad esempio, le certificazioni, le schede tecniche, la documentazione fotografica, ecc., non saranno conteggiati nelle pagine previste.

In caso di mancato rispetto delle predette indicazioni, la Stazione Appaltante non prenderà in considerazione le pagine che eccedono il numero massimo previsto.

La Relazione dovrà unicamente descrivere le migliorie offerte per i criteri B.4.2 e B.4.3.

Per i restanti criteri il Concorrente dovrà unicamente riportare i riferimenti alla documentazione presentata mentre il contenuto delle singole migliorie offerte sarà definito negli allegati previsti tra gli "Allegati tecnici" (vedi paragrafo successivo) e nel cap. 18.1 del presente Disciplinare.

Tale relazione, suddivisa in Capitoli e Paragrafi, dovrà essere redatta e sviluppata con specifico riguardo ad ogni singolo criterio della componente qualitativa dell'offerta:

- B.1 PROPOSTE DI CARATTERE TECNICO:
 - B.1.1 Proposte migliorative della efficienza luminosa dei corpi illuminanti;
 - B.1.2 Proposte migliorative in merito al monitoraggio delle condizioni dei corpi illuminanti a LED;
 - B.1.3 Proposte migliorative in merito ai dispositivi per il monitoraggio delle condizioni dei ventilatori assiali;
 - B.1.4 Proposte migliorative inerenti agli impianti di videosorveglianza;
 - B.1.5 Proposte migliorative dei moduli fotovoltaici;
 - B.1.6 Proposte migliorative degli impianti di info-mobilità;
 - B.1.7 Garanzia supplementare;
- B.2 PROFESSIONALITÀ E ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA:
 - B.2.1 Esperienza specifica - impresa di esecuzione;
 - B.2.2 Struttura tecnico-operativa per l'esecuzione delle prestazioni;
 - B.2.3 Esecuzione contemporanea di più cantieri di manutenzione programmata;
 - B.2.4 Messa a disposizione della reperibilità del Pronto Intervento;
- B.3 CERTIFICAZIONI E POLITICHE PER LA PARITÀ DI GENERE:
 - B.3.1 Certificazioni specialistiche del personale;
 - B.3.2 Certificazioni possedute dal concorrente;
 - B.3.3 Adozione di politiche per la parità di genere;
- B.4 PIATTAFORMA DI GESTIONE:
 - B.4.1 Estensione della durata della licenza software;
 - B.4.2 Servizi evolutivi, supporto operativo e valore aggiunto per la gestione manutentiva;
 - B.4.3 Affidabilità, maturità e comprovata esperienza della piattaforma.

2) "Allegati Tecnici"

Gli allegati tecnici potranno essere redatti anche in formato A3 e dovranno essere presentati in singole e separate cartelle che dovranno essere nominate ed avere i contenuti indicati nella tabella.

ALLEGATI TECNICI		
Nome allegato	Sub criterio	Contenuto dell'allegato
Allegato B.1.1	Proposte migliorative della efficienza luminosa dei corpi illuminanti	Compilazione e sottoscrizione dell'Allegato GT_b.1.1 - Integrazioni-migliorie offerte per le voci di EP", comprensivo della dichiarazione prestata e sottoscritta dal fornitore/produttore del prodotto proposto.
Allegato B.1.2	Proposte migliorative in merito al monitoraggio delle condizioni dei corpi illuminanti a LED	Compilazione e sottoscrizione dell'Allegato GT_b.1.2 - Integrazioni-migliorie offerte per le voci di EP", comprensivo della dichiarazione prestata e sottoscritta dal fornitore/produttore del prodotto proposto.
Allegato B.1.3	Proposte migliorative in merito ai dispositivi per il monitoraggio delle condizioni dei ventilatori assiali	Compilazione e sottoscrizione dell'Allegato GT_b.1.3 - Integrazioni-migliorie offerte per le voci di EP", comprensivo della dichiarazione prestata e sottoscritta dal fornitore/produttore del prodotto proposto.
Allegato B.1.4	Proposte migliorative inerenti agli impianti di videosorveglianza	Compilazione e sottoscrizione dell'Allegato GT_b.1.4 - Integrazioni-migliorie offerte per le voci di EP", comprensivo della dichiarazione prestata e sottoscritta dal fornitore/produttore del prodotto proposto.
Allegato B.1.5	Proposte migliorative dei moduli fotovoltaici	Compilazione e sottoscrizione dell'Allegato GT_b.1.5 - Proposte migliorative moduli fotovoltaici", comprensivo della dichiarazione prestata e sottoscritta dal fornitore/produttore del prodotto proposto.
Allegato B.1.6	Proposte migliorative degli impianti di info-mobilità	Compilazione e sottoscrizione dell'Allegato GT_b.1.6 - Integrazioni-migliorie offerte per le voci di EP", comprensivo della dichiarazione prestata e sottoscritta dal fornitore/produttore del prodotto proposto.
Allegato B.1.7	Garanzia supplementare	Compilazione e sottoscrizione dell'Allegato GT_b.1.7 - Dichiarazione garanzia supplementare".

Allegato B.2.1	Esperienza specifica - impresa di esecuzione	– Compilazione e sottoscrizione dell'“Allegato GT_b.2.1 – Dichiarazione esperienza specifica”; – Elaborati di progetto descrittivi dell'esperienza richiesta; – Documentazione a comprova di quanto dichiarato.
Allegato B.2.2	Struttura tecnico-operativa per l'esecuzione delle prestazioni	– Compilazione e sottoscrizione dei quadri sinottici presenti nell'“Allegato GT_b.2.2 – Struttura tecnico operativa per l'esecuzione delle prestazioni”; – (eventuale) Dichiarazione di disponibilità dei consulenti esterni.
Allegato B.2.3	Esecuzione contemporanea di più cantieri di manutenzione programmata	Compilazione e sottoscrizione dell'“Allegato GT_b.2.3 – Dichiarazione di esecuzione contemporanea di più cantieri”.
Allegato B.2.4	Messa a disposizione della reperibilità del Pronto Intervento	Compilazione e sottoscrizione dell'“Allegato GT_b.2.4 – Dichiarazione reperibilità del Pronto Intervento”.
Allegato B.3.1	Certificazioni specialistiche del personale	Copia degli attestati posseduti in corso di validità.
Allegato B.3.2	Certificazioni possedute dal concorrente	Copia delle certificazioni possedute in corso di validità.
Allegato B.3.3	Adozione di politiche per la parità di genere	Copia delle certificazioni possedute in corso di validità.
Allegato B.4.1	Estensione della durata della licenza <i>software</i>	Compilazione e sottoscrizione dell'“Allegato GT_b.4.1 – Estensione licenza software”
Allegato B.4.3	Affidabilità, maturità e comprovata esperienza della piattaforma	Documenti a comprova di quanto dichiarato nella Relazione Tecnica.

La documentazione richiesta dovrà essere rilasciata sottoscrivendo – ed eventualmente compilando – il relativo documento allegato al presente Disciplinare.

Si specifica che, in caso di discordanza tra quanto presente all'interno dei suddetti allegati e quanto riportato all'interno della Relazione Tecnica, **la Commissione attribuirà il relativo punteggio rispetto a quanto indicato negli allegati sottoscritti dal Concorrente.**

Si ricorda che i documenti presentati per ogni singolo criterio/sub-criterio sono contrattualmente vincolanti per l'Appaltatore per ogni singolo contratto applicativo e verranno allegati all'Accordo quadro.

16.1.2 INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI MIGLIORIE

Il Concorrente dovrà compilare negli spazi dedicati gli allegati predisposti per i singoli criteri di valutazione (dichiarazioni, integrazioni all'elenco prezzi, tabelle, ecc.) senza modificarne il contenuto; tali documenti dovranno essere sottoscritti e costituiscono onere contrattuale per ogni contratto applicativo.

Si fa presente che le proposte offerte non ritenute dalla Commissione effettivamente migliorative non saranno oggetto di valutazione, daranno luogo all'assegnazione di un punteggio pari a 0 (zero) e non costituiranno obbligo contrattuale per ANAS; in tal caso e ogni qualvolta la Stazione Appaltante lo ritenga opportuno - come previsto dallo schema di contratto - potrà non adottare le proposte presentate e prevedere la manutenzione secondo quanto previsto nei capitolati tecnici posti a base di gara e secondo le voci di prezzo dell'elenco prezzi di appalto, al quale verrà applicato il relativo ribasso percentuale offerto, senza possibilità per l'aggiudicatario della gara di iscrivere alcuna riserva di natura tecnica, economica o temporale.

a) Criteri con costi a carico dell'appaltatore

Per le attività e gli interventi offerti ai sensi dei criteri i cui costi sono a carico dell'appaltatore, è richiesta la compilazione e presentazione nell'offerta tecnica della documentazione prevista nella tabella del paragrafo 16.1.1 e cioè – per ogni specifico criterio/sub-criterio – di quanto presente negli Allegati indicati al paragrafo 18.1.

Laddove richiesto, dovrà essere prodotto un elenco descrittivo e quantitativo delle lavorazioni offerte ai sensi dello specifico criterio di valutazione; tali migliorie sono a completo onere e carico del Concorrente e, di conseguenza, non devono avere alcuna valorizzazione economica (prezzo unitario = € 0,00).

Si fa presente che, in caso di attivazione della verifica di congruità dell'offerta, quanto dichiarato dal Concorrente a proprio onere e carico relativamente ai criteri di gara sopra richiamati, dovrà essere riportato nella tabella delle spese generali da fornire solo in caso di verifica di anomalia.

La documentazione (dichiarazioni e tabelle) compilata e sottoscritta dal Concorrente per ogni singolo criterio/sub-criterio interessato, sarà allegata al Contratto di Accordo Quadro in caso di aggiudicazione e l'esecuzione di quanto offerto sarà vincolante per tutta la durata dello stesso.

Quanto offerto sarà applicato da ANAS al singolo contratto applicativo.

In caso di inadempimento, si farà ricorso a quanto previsto nel contratto di Accordo Quadro.

b) Criteri con Integrazioni migliorie offerte per le voci di EP previste nell'elenco prezzi a base d'appalto per singolo contratto applicativo

Con riferimento al **criterio B.1**, il Concorrente, a seconda di quanto richiesto per il singolo sotto-criterio, potrà indicare una integrazione oppure una miglioria rispetto a quanto contenuto nella voce di elenco prezzi presente nell'elaborato di riferimento.

In particolare:

- per i **sub-criteri B.1.1, B.1.4. e B.1.5** il concorrente dovrà riportare la propria offerta di miglioria delle prestazioni/caratteristiche richieste per le singole voci di prezzo presenti nell'allegato;
- per i **sub-criteri B.1.2 e B.1.3** il concorrente dovrà riportare la descrizione di apparati/attrezzature integrative rispetto a quanto già previsto a base di appalto per la singola voce di prezzo richiesta;
- per il sub-criterio **B.1.6** il concorrente dovrà riportare la nuova descrizione dei contenuti delle singole voci evidenziando le migliori offerte rispetto a quanto previsto nell'EP a base di appalto.

Si ricorda che:

- le voci oggetto di possibile offerta sono solo quelle indicate nell'allegato;
- non è consentita la modifica dell'unità di misura;
- per le voci oggetto di offerta, il prezzo unitario, formulato dal Concorrente nella Lista e categorie forniture presentata in sede di offerta, terrà conto delle integrazioni/migliorie offerte.

Le dichiarazioni e la tabella compilata e sottoscritta dal Concorrente saranno allegati al Contratto dell'Accordo Quadro in caso di aggiudicazione e saranno vincolanti per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Si ricorda che le caratteristiche riportate nel Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche sono da intendersi come prestazionali minime e dovranno comunque essere garantite dalle soluzioni proposte dal Concorrente.

16.2 VALUTAZIONE DELLE MIGLIORIE OFFERTE

Sulla base di quanto previsto nello Schema di Accordo Quadro in ordine agli obblighi in capo all'Aggiudicatario relativamente all'esecuzione delle attività/lavorazioni offerte in sede di gara ed alla completezza della conseguente offerta economica, la Commissione procederà alla valutazione delle singole migliorie offerte solo se rispondenti a quanto previsto nel presente paragrafo.

Di conseguenza, le migliorie oggetto di valutazione sono quelle che:

- fanno riferimento ai criteri di valutazione indicati al paragrafo 18.1 del presente Disciplinare, ovvero non sono già previste a base di appalto o tra gli oneri a carico dell'appaltatore indicati nello Schema di contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto Norme Generali;
- sono accompagnate dalla sottoscrizione delle dichiarazioni richieste.

In ogni caso, come anche previsto nello Schema di Accordo Quadro, laddove le migliori offerte non rispettino quanto sopra indicato, nonché le caratteristiche minime stabilite nel Progetto del contratto applicativo e nel Capitolato Speciale d'Appalto - Norme tecniche, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'Allegato II.5 Parte 2 lett. A del Codice, in caso di aggiudicazione, ANAS potrà ordinare l'esecuzione dei lavori secondo la documentazione, gli elaborati e le quantità indicate nel contratto applicativo.

Saranno ritenute irregolari e verranno, pertanto, **escluse** le offerte che non rispettino le seguenti prescrizioni valide per la fase di gara:

1. nell'offerta tecnica **non dovrà essere riportata alcuna valorizzazione** (ad es. importi, prezzi, ecc.) idonea ad anticipare il complesso dell'offerta economica;
2. l'offerta tecnica **non dovrà prevedere la redazione di Nuovi Prezzi**.

16.3 AVVALIMENTO ART. 104 COMMI 4 e 12

Il Concorrente, ai sensi dell'art. 104 commi 4 e 12 del Codice, qualora ricorra all'istituto dell'avvalimento per migliorare la propria offerta secondo i criteri previsti al capitolo 18 del presente Disciplinare **dovrà dichiarare e precisare all'interno degli Allegati tecnici** di cui al Paragrafo 16.1.1, l'utilizzo dell'avvalimento premiale - per ogni criterio e per ogni ausiliaria - nei termini previsti all'art. 104 comma 4 del Codice.

Inoltre, il Concorrente **dovrà allegare sia nella sezione "Risposta di Qualifica" della RdO che nella sezione "Risposta Tecnica" della RdO il contratto di avvalimento per migliorare la propria offerta.**

16.4 SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'Offerta Tecnica e tutti i documenti ed elaborati di cui la stessa si compone dovranno essere debitamente sottoscritti digitalmente dal **Legale rappresentante del Concorrente, o comunque da soggetto munito di idonei poteri**; non dovrà essere ulteriormente firmata l'eventuale cartella compressa/busta contenente i singoli documenti.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Imprese, Consorzi ordinari o GEIE già costituiti, i documenti ed elaborati costituenti l'Offerta Tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante, o soggetto munito di idonei poteri, dell'impresa indicata quale capogruppo o quale rappresentante del consorzio o GEIE.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari non ancora costituiti, i documenti ed elaborati costituenti l'Offerta Tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti, ovvero da soggetti muniti di idonei poteri, per ciascuno dei componenti che parteciperanno al futuro Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario.

In caso di Consorzio stabile ed in caso di Consorzio di Cooperative di Produzione e Lavoro o tra imprese artigiane i documenti e gli elaborati costituenti l'Offerta Tecnica, dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale rappresentante, ovvero dal soggetto munito di idonei poteri del Consorzio.

17. CONTENUTO DELLA “RISPOSTA ECONOMICA” DELLA RDO – OFFERTA ECONOMICA

Nella sezione “BUSTA ECONOMICA” della Richiesta di Offerta (RDO) presente sul Portale Acquisti ANAS, il Concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta secondo il modello di cui all’**Allegato 4** e contenente i seguenti elementi:

- a) **N. 2 ribassi offerti sull’elenco prezzi** di ANAS posto a base di gara, specifici per la “**Sezione A**” e per la “**Sezione B**”, al netto di IVA, e/o altre imposte e contributi di Legge nonché dei costi della sicurezza. I due ribassi offerti dovranno essere indicati in cifre ed in lettere ed espressi con 3 (tre) cifre decimali; in caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere prevale il ribasso percentuale offerto indicato in lettere.

Il ribasso totale percentuale offerto da ciascun concorrente sarà dato dalla media ponderata dei due ribassi offerti per ciascuna delle 2 Sezioni dell’elenco prezzi, nei termini indicati nel cap. 18.3 cui si atterrà la Commissione di gara ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi all’Offerta Economica;

- b) La stima dei **costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all’art. 108 comma 9 del Codice;
- c) conferma o eventuale diversa indicazione dei **costi della Manodopera** prevista a base d’appalto e di quella relativa allo Schema Rappresentativo dei Lavori in appalto (Allegato GT_SRL) ai sensi dell’art. 108 comma 9 del Codice;
- d) la dichiarazione univoca di subappalto ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs 36/2023.

L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della lettera ufficiale di invio dell’offerta di cui al paragrafo 15.1.

Ai sensi dell’art. 70, comma 4, lett. f) del Codice sono considerate **inammissibili** le offerte con ribassi negativi che determinino il superamento dell’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

Con riferimento alle offerte condizionate, l’eventuale inammissibilità è valutata dalla Stazione Appaltante in relazione al contenuto concreto dell’offerta. In particolare, sono considerate inammissibili le offerte che contengano condizioni, riserve o clausole idonee a incidere sull’impegno contrattuale assunto dal concorrente, modificando o subordinando l’efficacia della proposta rispetto alle condizioni stabilite dalla *lex specialis* di gara.

Non rilevano, invece, ai fini dell'inammissibilità, le mere precisazioni di carattere tecnico o operativo che non alterino il contenuto sostanziale dell'offerta e non ne compromettano la certezza, l'univocità e la vincolatività.

Si specifica che, **a pena di esclusione**, non saranno ammessi Nuovi Prezzi.

Il Concorrente dovrà fornire, inoltre, all'interno della medesima sezione "BUSTA ECONOMICA" della Richiesta di Offerta (RDO), l'**Allegato 4 bis**, contenente le seguenti dichiarazioni:

- a) Conferma o eventuale diversa indicazione dei **Contratti Collettivi Nazionali** applicati ai propri dipendenti per l'appalto correlato dal Codice Ateco rappresentativo dell'attività economica oggetto dell'appalto; in caso di difformità con quanto previsto a base di appalto si rimanda a quanto previsto all'art. 11 commi 3 e 4, del Codice e si evidenzia che la dichiarazione di equivalenza delle tutele sarà verificata in conformità all'allegato I.01 del Codice.
- b) Dichiarazione degli impegni di cui all'art. 102 comma 1 del Codice;
- c) Allegare i documenti richiamati in ottemperanza all'art. 102 comma 1 del Codice.

Si precisa che le proposte offerte a carico del concorrente dovranno essere riportate nella Tabella B che dovrà essere consegnata solo in caso di attivazione della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta.

17.1 SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica, composta dagli elementi di cui sopra, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Concorrente o comunque da soggetto munito di idonei poteri.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Imprese, Consorzi ordinari o GEIE già costituiti, i documenti e gli elaborati costituenti l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale rappresentante, o soggetto munito di idonei poteri, dell'impresa indicata quale capogruppo, o quale rappresentante del Consorzio o GEIE.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari non ancora costituiti i documenti e gli elaborati costituenti l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti, ovvero da soggetti muniti di idonei poteri, per ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario.

In caso di Consorzio stabile e in caso di Consorzio di Cooperative di Produzione e Lavoro o tra imprese artigiane, i documenti e gli elaborati costituenti l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale rappresentante, ovvero dal soggetto munito di idonei poteri del Consorzio.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta economica	30
Offerta tecnica	70
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio della Risposta Tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi e di quanto prescritto nel capitolo 16 con riferimento, tra l'altro, alle condizioni di esclusione e alla presenza dei documenti previsti per i singoli criteri al paragrafo 16.1.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i "**Punteggi discrezionali**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i "**Punteggi tabellari**", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i "**Punteggi quantitativi**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

I criteri di valutazione, nonché i sub-criteri, vengono esplicitati e dettagliatamente descritti di seguito alla tabella; saranno valutate esclusivamente le migliori tecniche integrative rispetto agli oneri a carico dell'aggiudicatario previsti nello schema di contratto dell'Accordo Quadro, nel Capitolato Speciale di Appalto - Norme Generali e nei Capitolati Norme Tecniche. Le migliori offerte dovranno essere garantite per tutta la durata dell'Appalto e dovranno essere applicate anche alle quantità introdotte dalle eventuali varianti in corso d'opera.

Per i criteri per i quali è richiesta la produzione di comprova, così come precisato in ogni singolo criterio, **non sarà ammessa alcuna forma di autodichiarazione/autocertificazione, ancorché afferente ad interventi eseguiti in favore di ANAS S.p.A.**

Di seguito la Tabella dei criteri discrezionali (D), tabellari (T) e quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica.

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX
B.1	PROPOSTE DI CARATTERE TECNICO	24	B.1.1 Proposte migliorative della efficienza luminosa dei corpi illuminanti			3
			B.1.2 Proposte migliorative in merito al monitoraggio delle condizioni dei corpi illuminanti a LED	4		
			B.1.3 Proposte migliorative in merito ai dispositivi per il monitoraggio delle condizioni dei ventilatori assiali	4		
			B.1.4 Proposte migliorative inerenti agli impianti di videosorveglianza	4		
			B.1.5 Proposte migliorative dei moduli fotovoltaici			3
			B.1.6 Proposte migliorative degli impianti di info-mobilità	4		
			B.1.7 Garanzia supplementare		2	
B.2	PROFESSIONALITÀ E ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA	26	B.2.1 Esperienza specifica - impresa di esecuzione	10		
			B.2.2 Struttura tecnico-operativa per l'esecuzione delle prestazioni	10		
			B.2.3 Esecuzione contemporanea di più cantieri di manutenzione programmata		4	
			B.2.4 Messa a disposizione della reperibilità del Pronto Intervento		2	
B.3	CERTIFICAZIONI E POLITICHE PER LA PARITÀ DI GENERE	12	B.3.1 Certificazioni specialistiche del personale		6	
			B.3.2 Certificazioni possedute dal concorrente		4	
			B.3.3 Adozione di politiche per la parità di genere		2	
B.4	PIATTAFORMA DI GESTIONE	8	B.4.1 Estensione della durata della licenza software		2	
			B.4.2 Servizi evolutivi, supporto operativo e valore aggiunto per la gestione manutentiva	4		
			B.4.3 Affidabilità, maturità e comprovata esperienza della piattaforma	2		
	Totale	70		42	22	6

B.1 PROPOSTE DI CARATTERE TECNICO

DA 0 A 24 PUNTI

Nella presentazione della proposta tecnica il Concorrente dovrà attenersi a quanto indicato al paragrafo 16 del presente Disciplinare, compilando le tabelle previste per i singoli sub-criteri. Quanto offerto costituirà obbligo contrattuale e sarà applicato ad ogni singolo contratto applicativo.

Le valutazioni della Commissione su quanto offerto si baseranno sulla documentazione tecnica che sarà prodotta dal Concorrente in conformità al paragrafo 16.1.1 del presente Disciplinare

Tale documentazione non verrà conteggiata nelle pagine totali della relazione tecnica.

B.1.1 Proposte migliorative della efficienza luminosa dei corpi illuminanti

da 0 a 3 punti

Saranno valutate le proposte migliorative dell'efficienza luminosa – calcolata come rapporto fra il flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore (lm) e la potenza elettrica assorbita dallo stesso (W) – dei corpi illuminanti a LED per illuminazione all'interno e all'esterno delle gallerie.

Il valore di efficienza luminosa, considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà calcolato sulla base del valore medio della efficienza luminosa dei singoli corpi illuminanti indicati dal Concorrente - e confermati dal fornitore - per le singole voci presenti all'interno dell'Allegato GT_b.1.1 – Integrazioni migliorie offerte per le voci di EP".

Il punteggio attribuito, riferito al valore medio di efficienza luminosa, sarà calcolato in modo proporzionale all'interno dell'intervallo indicato nelle seguenti tabelle:

Per gli apparecchi di illuminazione a LED per esterno riferiti alle voci di prezzo P.06.018.1	
Efficienza luminosa media [lm/W]	Punteggio
da ($\geq$) 140 a 150	da 0,0 a 0,5
da ($\geq$) 150 a 160	da 0,5 a 1,0
da ($\geq$) 160 a 170	da 1,0 a 1,5
oltre ($\geq$) 170	1,5

Per gli apparecchi di illuminazione a LED per interno galleria riferiti alle voci di prezzo P.06.023.1 e P.06.024.1	
Efficienza luminosa media [lm/W]	Punteggio
da ($\geq$) 130 a 140	da 0,0 a 0,5
da ($\geq$) 140 a 150	da 0,5 a 1,0
da ($\geq$) 150 a 160	da 1,0 a 1,5
oltre ($\geq$) 160	1,5

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, come previsto nell'Allegato GT_b.1.1, oltre alla compilazione della tabella, il concorrente dovrà presentare la dichiarazione prestata e sottoscritta dal fornitore/produttore del prodotto proposto e formulata secondo quanto riportato nel suddetto allegato.

Nei casi in cui nell'Allegato GT_b.1.1 non venga compilata la voce di prezzo relativa a uno specifico corpo illuminante, oppure non sia presente la corrispondente dichiarazione del fornitore che confermi il valore di efficienza dichiarato, la Commissione, ai fini del calcolo della media, attribuirà un valore di efficienza luminosa base (pari al valore minimo previsto dalla voce di Elenco Prezzi).

B.1.2 Proposte migliorative in merito al monitoraggio delle condizioni dei corpi illuminanti a LED

da 0 a 4 punti

La Commissione giudicatrice valuterà proposte migliorative riguardanti sistemi, tecnologie e/o prodotti integrativi in grado di monitorare il funzionamento dei corpi illuminanti a LED per esterno e per interno galleria già indicati per il precedente criterio e riportati nell'Allegato GT_b.1.2 - Integrazioni-migliorie offerte per le voci di EP".

L'offerta dovrà riguardare la presenza di apparati/attrezzature integrative rispetto a quanto già previsto a base di appalto, che garantiscano le seguenti caratteristiche:

- registrazione e storicizzazione di dati d'esercizio significativi quali, ad esempio, ore di funzionamento, consumi energetici e grandezze elettriche;
- *trend monitoring* e statistiche dei dati acquisiti;
- rilevamento in tempo reale di malfunzionamenti, interruzioni di servizio e anomalie;

- programmazione degli interventi di manutenzione periodici e gestione dei guasti a seguito di rilievo o segnalazione di anomalie;
- compatibilità con il sistema RMT di ANAS, predisposizione per l'integrazione con piattaforme o dispositivi terzi in grado di rilevare dati di contesto e con tecnologie IoT (*Internet of Things*) o IIoT (*Industrial Internet of Things*).

Per ogni singola voce di prezzo presente nell'Allegato GT_b.1.2 - Integrazioni-migliorie offerte per le voci di EP", il Concorrente dovrà descrivere l'apparato/attrezzatura proposta. Quanto offerto sarà applicato alla singola voce di prezzo tenendo conto anche della miglioria indicata per il precedente criterio b.1.1.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, come previsto nell'Allegato GT_b.1.2 - Integrazioni-migliorie offerte per le voci di EP", oltre alla compilazione della tabella, il concorrente dovrà presentare la dichiarazione prestata e sottoscritta dal fornitore/produttore del prodotto proposto e formulata secondo quanto richiesto nel suddetto allegato.

B.1.3 Proposte migliorative in merito ai dispositivi per il monitoraggio delle condizioni dei ventilatori assiali reversibili **da 0 a 4 punti**

La Commissione giudicatrice valuterà proposte migliorative riguardanti sistemi, tecnologie e/o prodotti integrativi in grado di monitorare il funzionamento dei ventilatori assiali reversibili indicate nell'Allegato GT_b.1.3 - Integrazioni-migliorie offerte per le voci di EP".

L'offerta dovrà riguardare la presenza di apparati/attrezzature integrative rispetto a quanto già previsto a base di appalto, che garantiscano le seguenti caratteristiche:

- registrazione e storicizzazione di dati d'esercizio significativi quali, ad esempio, livelli di vibrazione, spinta, ore di funzionamento, consumi energetici e grandezze elettriche;
- *trend monitoring* e statistiche dei dati acquisiti;
- rilevamento, in tempo reale, di malfunzionamenti, anomalie e allarmi quali, ad esempio, usura di parti meccaniche, vibrazioni, squilibri e assorbimenti anomali;
- programmazione degli interventi di manutenzione periodici e gestione dei guasti a seguito di rilievo o segnalazione di anomalie; compatibilità con il sistema RMT di ANAS, predisposizione per l'integrazione con piattaforme o dispositivi terzi in grado di rilevare dati di contesto e con tecnologie IoT (*Internet of Things*) o IIoT (*Industrial Internet of Things*).

Per ogni singola voce di prezzo indicata nell'Allegato GT_b.1.3 - Integrazioni-migliorie offerte per le voci di EP", il Concorrente potrà indicare l'integrazione proposta.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, come previsto nell'Allegato GT_b.1.3 - Integrazioni-migliorie offerte per le voci di EP", oltre alla compilazione della tabella, il concorrente dovrà presentare la dichiarazione

prestata e sottoscritta dal fornitore/produttore del prodotto proposto e formulata secondo quanto riportato nel suddetto allegato.

B.1.4 Proposte migliorative inerenti agli impianti di videosorveglianza

da 0 a 4 punti

La Commissione giudicatrice valuterà le proposte migliorative inerenti ai sistemi e ai prodotti indicati nell'“**Allegato GT_b.1.4 - Integrazioni-migliorie offerte per le voci di EP**” per la videosorveglianza in galleria, delle cabine, della strada e delle aree adiacenti alle stesse.

Saranno particolarmente apprezzate le soluzioni migliorative con le seguenti caratteristiche:

- maggiori *performance* degli apparecchi (risoluzione video, numero di fotogrammi per secondo, tipologia di sensore, capacità della memoria interna per il salvataggio delle immagini pre e post allarme, intelligenza a bordo, facilità ed economicità della manutenzione, livello di protezione, etc.);
- maggiori *performance* dei server (processore, RAM, storage);
- software di analisi video avanzato;
- strategie per la riduzione dei falsi allarmi sull'Analisi Video.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, come previsto nell'“**Allegato GT_b.1.4 - Integrazioni-migliorie offerte per le voci di EP**”, oltre alla compilazione della tabella, il concorrente dovrà presentare la dichiarazione prestata e sottoscritta dal fornitore/produttore del prodotto proposto e formulata secondo quanto riportato nel suddetto allegato.

B.1.5 Proposte migliorative in merito ai moduli fotovoltaici

da 0 a 3 punti

La Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio previsto sulla base della dichiarazione resa dal concorrente nell'“**Allegato GT_b.1.5 - Proposte migliorative moduli fotovoltaici**” in merito alla prestazione dei moduli fotovoltaici monocristallini in condizioni STC con riferimento all'efficienza e alla potenza nominale.

Il punteggio – per ogni intervallo indicato nelle seguenti tabelle – sarà attribuito proporzionalmente rispetto ai valori offerti.

Per quanto attiene all'efficienza, il punteggio sarà attribuito secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Efficienza minima [%]	Punteggio
fino a 22,5	0,00
da (≥) 22,5 a 24,5	da 0,00 a 1,50
oltre (≥) 24,5	1,50

Con riferimento alla potenza nominale minima di ciascun modulo, il punteggio sarà definito secondo la seguente tabella:

Potenza nominale minima [condizioni di irraggiamento a 1000 W/mq a 25°C]	Punteggio
fino a 450 Wp	0,00
da (≥) 450 Wp a 500 Wp	da 0,00 a 0,75
da (≥) 500 Wp a 550 Wp	da 0,75 a 1,50
oltre (≥) 550 Wp	1,50

I valori di efficienza indicati dovranno essere riportati nella specifica voce di elenco prezzi "P.11.030.f" presente nell'"Allegato GT_b.1.5 – Proposte migliorative moduli fotovoltaici".

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, oltre alla compilazione dell'"Allegato GT_b.1.5 – Proposte migliorative moduli fotovoltaici", il concorrente dovrà presentare anche la dichiarazione prestata e sottoscritta dal fornitore/produttore del prodotto proposto, formulata secondo quanto riportato nel suddetto allegato.

Nei casi in cui l'allegato GT_b.1.5 non venga correttamente compilato oppure non sia presente la corrispondente dichiarazione del fornitore che confermi il valore dichiarato, la Commissione considererà un valore pari a quanto già previsto nella voce di Elenco Prezzi.

Quanto dichiarato dal Concorrente avrà valore contrattuale ai fini dell'appalto.

B.1.6 Proposte migliorative degli impianti di info-mobilità

da 0 a 4 punti

In conformità a quanto previsto nel CSA-NT (Impianti Tecnologici Manutenzione) saranno valutate le migliori caratteristiche tecnico funzionali dei dispositivi di info-mobilità quali Pannelli a Messaggio Variabile (PMV) e segnaletica luminosa.

La commissione giudicatrice, relativamente alle voci di prezzo previste a base di gara e indicate nell'"Allegato GT_b.1.6 - Integrazioni-migliorie offerte per voci di EP", valuterà le proposte migliorative inerenti alle seguenti caratteristiche:

- per i Pannelli a Messaggio Variabile (PMV):
 - Struttura: il concorrente dovrà descrivere le caratteristiche della struttura del PMV, dettagliando il progetto completo in termini di materiali, soluzioni anticorrosive, profili strutturali, protezione dagli agenti inquinanti e/o atmosferici, facilità di montaggio e di posa in opera, evidenziandone le caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni in relazione alle possibili azioni (spinta del vento come definita nella norma UNI 12899-1, impatti o azioni meccaniche, condizioni climatiche) a cui la struttura stessa sarà sottoposta. Verranno valutate positivamente soluzioni innovative e all'avanguardia atte alla buona riuscita della struttura;
 - Aree Grafiche a LED: verranno valutate positivamente offerte migliorative rispetto a quelle minime poste a base di gara con riferimento alla Vita Utile dei LED (intesa come il tempo in cui la luminanza nominale del colore base non risulti inferiore al massimo della classe prescelta della norma CEI UNI EN 12966) e alle classi di luminanza e contrasto (definite secondo la norma CEI UNI EN 12966);
 - Manutenibilità: saranno giudicati positivamente accorgimenti progettuali e realizzativi volti alla semplificazione delle operazioni di manutenzione, anche remota, quali, ad esempio, la modularità della struttura e della componentistica elettronica, l'autodiagnosi, il rilevamento e segnalazione di anomalie di funzionamento;
 - Compatibilità con il sistema RMT di ANAS, predisposizione per l'integrazione con piattaforme o dispositivi terzi in grado di rilevare dati di contesto e con tecnologie IoT (*Internet of Things*) o IIoT (*Industrial Internet of Things*).
- per la segnaletica luminosa:
 - Struttura: il concorrente dovrà descrivere le prestazioni strutturali dei cartelli luminosi, dettagliando il progetto completo in termini di materiali, protezioni delle superfici, profili strutturali, protezione dagli agenti atmosferici, facilità di montaggio e di posa in opera, evidenziandone le caratteristiche di resistenza nei confronti dei carichi dinamici, concentrati e statici, in conformità alla norma UNI EN 12899-1;
 - Aree Grafiche a LED: verranno valutate positivamente offerte migliorative rispetto a quelle minime poste a base di gara in riferimento alla vita utile dei LED, alla classe di luminanza, al contrasto e all'uniformità secondo la norma UNI EN 12899-1.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, oltre alla compilazione dell'Allegato "GT_b.1.6 – Integrazioni-migliorie offerte per voci di EP", il concorrente dovrà presentare anche la dichiarazione prestata e sottoscritta dal fornitore/produttore del prodotto proposto, formulata secondo quanto riportato nel suddetto allegato.

B.1.7 Garanzia supplementare

da 0 a 2 punti

La Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio in funzione di quanto dichiarato dal concorrente nell'“**Allegato GT_b.1.7 - Dichiarazione garanzia supplementare**”.

Il Concorrente dovrà indicare il periodo rispetto al quale si impegna a garantire la fornitura dei dispositivi, componenti o parti di impianto difettose.

Per quanto attiene agli apparecchi di illuminazione a led, tale impegno si aggiunge alla garanzia del costruttore richiamata nel CSA-NT Impianti Tecnologici e/o prevista dalla normativa vigente.

Il periodo indicato è inteso a decorrere dalla scadenza della garanzia del costruttore richiamata nel CSA-NT.

La commissione assegnerà il punteggio secondo la seguente tabella:

Periodo di garanzia supplementare garantito dall'aggiudicatario	Punteggio
2 anni	0,50
3 anni	1,00
4 anni	1,50
5 anni	2,00

Quanto dichiarato dal Concorrente avrà valore contrattuale ai fini dell'appalto.

Si precisa che l'esecuzione di quanto offerto con riferimento al criterio B.1.7 dovrà essere garantita mediante la costituzione della cauzione prevista dall'art. 11 c) dello Schema di contratto a base di gara.

B.2 PROFESSIONALITÀ E ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA

DA 0 A 26 PUNTI

B.2.1 Esperienza specifica - Impresa di esecuzione

da 0 a 10 punti

La Commissione valuterà l'esperienza specifica del Concorrente nella **effettiva esecuzione di massimo n. 2 interventi di installazione per nuova realizzazione e/o per manutenzione**, degli impianti tecnologici per opere in sotterraneo, su infrastrutture lineari di trasporto in esercizio (strade, autostrade, ferrovie e metropolitane).

Saranno particolarmente apprezzati interventi di installazione di impianti tecnologici realizzati per gallerie di lunghezza superiore a 1.000 m.

Il Concorrente dovrà compilare e sottoscrivere l'“**Allegato GT_b.2.1 - Dichiarazione esperienza specifica**” nel quale devono essere dichiarati i seguenti elementi:

- Titolo dell'intervento;
- Committente delle lavorazioni;
- Esecutore delle lavorazioni;
- Data di inizio e di eventuale completamento dell'intervento;
- Conferma della corrispondenza degli elaborati ai lavori svolti.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, il Concorrente dovrà produrre idonea documentazione volta a comprovare quanto indicato nell'Allegato quali, a titolo esemplificativo, Contratto, Certificati di collaudo, Certificati di Esecuzione Lavori, Certificati di ultimazione Lavori, Dichiarazioni della Committenza, elaborati progettuali contrattualizzati con Timbro/Visto del notaio, ecc..

La documentazione prodotta dal Concorrente sarà oggetto di verifica dalla Commissione e, laddove non ritenuta idonea a garantire la certezza dell'effettiva esecuzione degli interventi da parte del Concorrente, verrà attribuito un punteggio pari a zero.

Non sarà accettata come valida alcun tipo di autodichiarazione/autocertificazione prodotta dal Concorrente.

Anche in caso di interventi affidati da ANAS S.p.A., il Concorrente dovrà produrre la documentazione richiesta a comprova dell'effettiva esecuzione.

Nel caso in cui i lavori presentati dal Concorrente siano stati eseguiti in qualità di Impresa subappaltatrice, dovrà essere consegnata anche copia del contratto di subappalto o idonea documentazione dalla quale risultino chiare le lavorazioni oggetto di subappalto e la durata.

Non verrà considerato l'eventuale contributo da parte di imprese cooptate ai sensi dall'art. 68 comma 12 del Codice.

A seguito della verifica della comprova della effettiva esecuzione da parte del Concorrente, la Commissione farà le proprie valutazioni sull'esperienza specifica acquisita esclusivamente sulla base dei singoli elaborati, forniti dei relativi cartigli di progetto, presentati dal Concorrente per singola galleria, per il numero massimo e la tipologia indicati di seguito:

- n. 1 relazione esplicativa e di calcolo degli impianti elettrici;
- n. 1 relazione impianto illuminazione;
- n. 1 planimetria generale impianto di illuminazione;
- n. 1 elaborato di cantierizzazione delle lavorazioni.

Non verranno visionati e valutati elaborati diversi o ulteriori rispetto al numero e alla tipologia da quelli sopra indicati.

Gli elaborati presentati potranno fare riferimento ad una delle seguenti fasi:

- a. progettazione esecutiva;
- b. progettazione costruttiva;
- c. elaborati As-Built;
- d. elaborati di Perizia di Variante.

La Commissione nella sua valutazione farà riferimento alle caratteristiche dell'appalto ed in particolare ai seguenti aspetti:

- dimensioni della galleria e degli impianti tecnologici;
- caratteristiche e complessità tecniche, presenza di lavorazioni/materiali/impianti speciali e/o innovativi;
- specificità delle fasi di cantiere, anche con riferimento alla risoluzione delle eventuali interferenze e all'esecuzione delle prestazioni in presenza di traffico.

Il Concorrente si assume la responsabilità, ai sensi di legge, del contenuto e della veridicità delle informazioni presentate.

B.2.2 Struttura tecnico-operativa per l'esecuzione delle prestazioni

da 0 a 10 punti

La Commissione valuterà le seguenti risorse che saranno dedicate specificatamente al presente appalto, in grado di seguire tutti gli aspetti del singolo cantiere, con riferimento all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto ed a quanto offerto in relazione al successivo criterio B.2.3 "Esecuzione contemporanea di più cantieri di manutenzione programmata".

Nello specifico, per ogni cantiere, si richieda la copertura dei seguenti ruoli:

- Preposto alla sicurezza in cantiere.
- Tecnico manutentore di impianti elettrici;
- Tecnico manutentore di impianti idrici-antincendio;
- Tecnico manutentore di impianti di automazione;
- Tecnico manutentore di impianti rete dati;
- Tecnico manutentore di impianti elettronici (video-sorveglianza e infomobilità);

Si specifica che per le figure di “Tecnici manutentori”, può essere indicato lo stesso nominativo per più specializzazioni (impianti elettrici / impianti idrici-antincendio / impianti di automazione / impianti rete dati / impianti elettronici).

In ogni caso, potrà essere indicato al massimo un nominativo per singolo ruolo e per singolo cantiere avviato contemporaneamente, così come offerto al successivo criterio B.2.3.

Le risorse previste nei punti precedenti dovranno essere indicate all'interno dei quadri sinottici contenuti nell'“**Allegato GT_b.2.2 - Struttura tecnico operativa per l'esecuzione delle prestazioni**”, debitamente compilato e sottoscritto.

Saranno particolarmente apprezzate, per la figura di Preposto alla sicurezza, le esperienze riferite a interventi di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici di gallerie in esercizio.

Il Concorrente si assume la responsabilità, ai sensi di legge, del contenuto e della veridicità delle informazioni riportate all'interno dell'Allegato GT_b.2.2.

Per le sole risorse non aventi rapporti continuativi con il Concorrente, in quanto consulenti esterni all'organico (collaboratori, consulenti, ecc.), dovrà essere presentata una dichiarazione che ne confermi la disponibilità all'esecuzione delle attività richieste per il presente appalto (dichiarazione di impegno, offerta, contratto o precontratto) debitamente firmata dal consulente.

Questa costituirà obbligo contrattuale nei confronti di ANAS sia da parte del consulente indicato che da parte del Concorrente.

Tale documentazione dovrà obbligatoriamente riportare:

- a) specifico riferimento alla gara ed al Concorrente;
- b) l'oggetto dell'incarico;
- c) la dicitura “*valida per tutta la durata dell'appalto*”.

In caso di assenza/incompletezza di tale documentazione tali risorse non verranno considerate nell'attribuzione del punteggio.

In ogni caso l'Appaltatore è obbligato a mantenere la struttura organizzativa proposta per l'intera durata dell'Appalto, fatto salvo quanto previsto nello schema di contratto dell'Appalto/dell'Accordo quadro.

B.2.3 Esecuzione contemporanea di più cantieri di manutenzione programmata

da 0 a 4 punti

La Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio previsto sulla base della dichiarazione resa dal Concorrente nell'“**Allegato GT_b.2.3 – Dichiarazione di esecuzione contemporanea di più cantieri**”, per la gestione contemporanea di più cantieri comunque dislocati sul territorio di competenza del presente appalto.

Numero cantieri attivati Contemporaneamente [NCAC]	Punteggio	Percentuale di incremento della penale giornaliera
2	0,00	0 %
3	1,00	25 %
4	2,00	50 %
5	3,00	75 %
6	4,00	100 %

Si specifica che per "cantiere" si intende l'affidamento di lavorazioni contenute almeno nella "Sezione A" dell'Elenco Prezzi a base gara.

Il Concorrente si impegnerà ad eseguire contemporaneamente le attività previste per i singoli cantieri non considerando altri aspetti quali la tipologia delle lavorazioni, la loro distribuzione territoriale o temporale e/o la lunghezza del tratto interessato.

Quanto dichiarato dal Concorrente avrà valore contrattuale ai fini dell'appalto e sarà facoltà della Stazione Appaltante affidare contemporaneamente un pari numero di cantieri contenenti tutte le lavorazioni necessarie.

B.2.4 Messa a disposizione della reperibilità del Pronto Intervento

da 0 a 2 punti

La Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio previsto sulla base della dichiarazione resa dal Concorrente ("Allegato GT_b.2.4 - Dichiarazione reperibilità del Pronto Intervento").

Il Concorrente potrà indicare un numero di squadre reperibili, anche contemporaneamente, secondo quanto prescritto al paragrafo 9.2.5 del CSA - Impianti Tecnologici Manutenzione sulla composizione e dotazione della singola squadra operativa.

Il canone mensile previsto alla voce di Elenco Prezzo L.04.025 è fisso ed indipendente dal numero di squadre operative offerto.

La commissione attribuirà il punteggio sulla base della tabella di seguito riportata:

Numero di squadre operative	Punteggio
2	0,50

3	1,00
4	1,50
5	2,00

Quanto dichiarato dal Concorrente avrà valore contrattuale ai fini dell'appalto.

B.3 CERTIFICAZIONI E ADOZIONE DI POLITICHE PER LA PARITÀ DI GENERE

DA 0 A 12 PUNTI

B.3.1 Certificazioni specialistiche del personale

fino a 6 punti

La Commissione assegnerà il punteggio previsto se le figure nominativamente indicate di "Tecnico manutentore di impianti idrici-antincendio" di cui al sub criterio B.2.2, dimostreranno il possesso di una o più attestazioni - rilasciate ai sensi del D.M. del 01/09/2021 - relative ai soli seguenti presidi antincendio:

- P.1 Estintori d'incendio portatili e carrellati;
- P.2 Reti idranti antincendio;
- P.3 Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco);
- P.4 Sistemi automatici a sprinkler;
- P.5 Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI);
- P.6 Sistemi di allarme vocale per gestione emergenza (EVAC).

La commissione attribuirà il punteggio sulla base delle certificazioni/attestazioni in possesso di ciascun tecnico manutentore, secondo i punteggi riportati nella tabella seguente:

Tipologia di Presidio Antincendio		Punteggio	Punteggio massimo per ciascun tecnico manutentore
P.1	Estintori d'incendio portatili e carrellati	0,1	1,0
P.2	Reti idranti antincendio	0,2	
P.3	Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco)	0,1	
P.4	Sistemi automatici a sprinkler	0,3	
P.5	Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)	0,2	
P.6	Sistemi di allarme vocale per gestione emergenza (EVAC)	0,1	

Non saranno considerati ai fini dell'attribuzione del punteggio attestazioni/certificazioni per presidi antincendio diversi da quelli riportati in tabella.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio saranno considerati validi gli attestati di idoneità tecnica rilasciati dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e le certificazioni rilasciate dai soggetti accreditati ai sensi del D.M. del 01/09/2021 e ss.mm.ii.

B.3.2 Certificazioni possedute dal Concorrente

fino a 4 punti

La Commissione assegnerà il punteggio previsto per ogni specifico sub-criterio se il Concorrente dimostrerà il possesso di tutte/i le/i certificazioni/attestazioni/documenti elencate/i richieste/i per ciascuno dei seguenti sub-criteri.

Le certificazioni/attestazioni/documenti richiesti non si intendono in capo a eventuali prestatori di servizi.

Dovrà essere prodotta copia delle certificazioni/attestazioni/documenti richieste in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Per certificazioni rilasciate in Italia, dovrà essere presente il riferimento ad Accredia, mentre per certificazioni estere, l'organismo di valutazione dovrà essere accreditato dall'autorità nazionale di accreditamento, firmataria degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento (con relativa bollinatura sul certificato).

Sarà possibile presentare una attestazione dell'Ente certificatore che dichiari la positiva conclusione dell'istruttoria in attesa dell'emissione del certificato.

Il punteggio previsto per i singoli sub-criteri sarà attribuito in caso di possesso, in capo ai soggetti indicati nella seguente tabella.

		RTI		Consorti ex art. 65 co. 2 lett. d <i>Nei casi in cui il Consorzio partecipa in proprio</i>	Consorti ex art. 65 co. 2 lett. d <i>Nei casi in cui il Consorzio indica delle consorziate designate</i>		Consorti ex art. 65 co. 2 lett. f		
Sub-criterio	CERTIFICAZIONI	Mandataria	Mandante	Consorzio	Consorzio	Consorziate designate	Impresa/Consorzio Capofila	Impresa/Consorzio componente Consorziate designate	Consorziate designate
b.3.2.1)	ISO 14001 Sistema di gestione ambientale	X	X	X	X	X	X	X	X
b.3.2.2)	ISO 45001 - Gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori	X	X	X	X	X	X	X	X
b.3.2.3)	ISO 37001 - Schema di gestione per la prevenzione della corruzione dell'azienda	X	X	X	X	X	X	X	X
b.3.2.4)	ISO 50001 - Gestione dell'Energia	X	X	X	X	X	X	X	X

b.3.2.1) ISO 14001 - Sistema di gestione ambientale

1 punto

Il certificato/attestato dovrà riportare il riferimento alle attività di "costruzione", "manutenzione" e/o "progettazione" ovvero di "gestione gare di appalto, coordinamento e supervisione dei lavori".

b.3.2.2) ISO 45001 - Gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori

1 punto

Il certificato/attestato dovrà riportare il riferimento alle attività di “costruzione”, “manutenzione” e/o “progettazione” ovvero di “gestione gare di appalto, coordinamento e supervisione dei lavori”.

Non verrà accettata la certificazione riferita alla superata norma BS OHSAS 18001.

b.3.2.3) ISO 37001- Schema di gestione per la prevenzione della corruzione dell'azienda

1 punto

La Commissione assegnerà il punteggio previsto se il Concorrente dimostrerà il possesso della Certificazione/attestazione relativa alla normativa ISO 37001- Schema di gestione per la prevenzione della corruzione dell'azienda oppure il conseguimento del Rating di Legalità con certificazione/attestazione emessa dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il massimo delle tre stelle previste.

b.3.2.4) ISO 50001 - Gestione dell'Energia

1 punto

La Commissione assegnerà il punteggio previsto se il Concorrente dimostrerà il possesso della attestazione/Certificazione ISO 50001 - Gestione dell'Energia.

B.3.3 Adozione di politiche per la parità di genere

2 punti

Come previsto all'art. 108 comma 7 del Codice, la Commissione assegnerà il punteggio previsto se il Concorrente dimostrerà il possesso della “Certificazione della Parità di Genere” (UNI/PdR 125:2022) di cui all'art. 46 bis del “Codice delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna” del D. Lgs. n.198 del 11/04/2006 rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) 765/2008.

Saranno dunque validi, ai fini dell'assegnazione del punteggio, i certificati sulla parità di genere rilasciati da un organismo di certificazione che a sua volta deve essere:

- accreditato da ACCREDIA o da altro Ente firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento europeo EA-MLA;
- abilitato, con il sistema di accreditamento, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 (accreditamento “obbligatorio”);
- indicato espressamente anche l'accREDITamento nell'ambito specifico “UNI/PdR 125:2022” (accreditamento “specifico”).

Il punteggio previsto sarà attribuito in caso di possesso della suddetta certificazione dai soggetti sottoindicati:

		RTI		Consorzi ex art. 65 co. 2 lett. d Nei casi in cui il Consorzio partecipa in proprio	Consorzi ex art. 65 co. 2 lett. d Nei casi in cui il Consorzio indica delle consorziate designate		Consorzi ex art. 65 co. 2 lett. f		
Criterio	CERTIFICAZIONE	<i>Mandataria</i>	<i>Mandante</i>	<i>Consorzio</i>	<i>Consorzio</i>	<i>Consorziate/e designate/e</i>	<i>Impresa/Consorzio Capofila</i>	<i>Impresa/Consorzio componente Consorziate/e</i>	<i>Consorziate/e designate/e</i>
B.3.3	UNI/PDR 125:2022 - Certificazione della Parità di Genere	X	X	X	X	X	X	X	X

Dovrà essere prodotta copia della certificazione richiesta in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Sarà possibile presentare una attestazione dell'Ente certificatore che dichiari la positiva conclusione dell'istruttoria per l'emissione del certificato.

B.4 PROPOSTE PER LA PIATTAFORMA DI GESTIONE ASSET IMPIANTISTICO

DA 0 A 8 PUNTI

La Commissione attribuirà il punteggio previsto valutando l'offerta di una piattaforma per la gestione dell'asset impiantistico e della manutenzione dei lavori eseguiti.

La proposta offerta dal Concorrente andrà ad integrare/migliorare quanto già previsto con la voce di prezzo a base gara P.20.405 e nel CSA-NT.

Verranno valutati dalla commissione i seguenti aspetti:

B.4.1 Estensione della durata della licenza *software*

da 0 a 2 punti

La Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio in funzione di quanto dichiarato dal concorrente nell'Allegato "GT_b.4.1 Estensione della durata della licenza *software*".

Il Concorrente dovrà indicare la durata complessiva proposta per la licenza della voce di prezzo P.20.405. Sarà premiata l'offerta che preveda un'estensione della durata della licenza d'uso del software rispetto alla durata minima biennale (24 mesi) richiesta.

Il Concorrente dovrà indicare la durata complessiva della licenza *software*, completa di tutti i servizi connessi all'utilizzo della piattaforma e comprensiva delle eventuali offerte migliorative proposte.

La commissione attribuirà il punteggio sulla base della tabella di seguito riportata:

Durata complessiva della licenza per la voce P.20.405	Punteggio
24 mesi	0,00
36 mesi	0,50
48 mesi	1,00
Intera durata dell'appalto <i>(l'appalto si intende concluso all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo)</i>	2,00

B.4.2 Servizi evolutivi, supporto operativo e valore aggiunto per la gestione manutentiva

da 0 a 4 punti

La Commissione valuterà i servizi e le funzionalità aggiuntive proposti rispetto ai requisiti minimi previsti da Capitolato Speciale d'Appalto Norme Tecniche. Saranno considerati i seguenti aspetti:

- piano di formazione, affiancamento e supporto nella fase di avviamento e messa in esercizio della piattaforma *software* per una durata superiore alle 8 ore previste a base di appalto;
- tempi e modalità di gestione delle richieste di assistenza, anche attraverso un supporto specialistico dedicato (help-desk);
- dashboard evolute e strumenti di Business Intelligence a supporto dell'analisi dei dati anche con reportistica personalizzata ed elaborazioni statistiche avanzate;
- funzionalità specifiche per la gestione manutentiva quali: manutenzione predittiva, monitoraggio dei KPI, strumenti di analisi avanzata e integrazioni basate su tecnologie di intelligenza artificiale.

Il Concorrente descriverà tutti gli aspetti sopra elencati nel capitolo dedicato della Relazione Tecnica, contenente la descrizione dettagliata dei servizi aggiuntivi e delle funzionalità migliorative proposte, evidenziandone i benefici operativi e organizzativi attesi per la gestione degli asset e delle attività manutentive.

Saranno valutate unicamente le proposte corredate da documentazione formulata in modo da garantire la libera utilizzabilità del *software* proposto.

B.4.3 Affidabilità, maturità e comprovata esperienza della piattaforma

da 0 a 2 punti

La Commissione valuterà il livello di affidabilità e maturità della piattaforma per la gestione delle attività in appalto sulla base delle esperienze operative del suo utilizzo presso società di costruzione e gestione di infrastrutture stradali o autostradali.

La Commissione nella sua valutazione farà particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- Tipologia di infrastruttura stradale gestita;
- estensione e complessità degli impianti tecnologici;
- durata dell'esperienza di utilizzo;
- presenza di moduli di integrazione con sistemi SCADA, BIM, GIS o altri sistemi gestionali.

Il Concorrente presenterà la piattaforma offerta descrivendone, nel capitolo dedicato della Relazione Tecnica, le principali caratteristiche e illustrando le esperienze pregresse ritenute maggiormente significative ai fini della valutazione, corredata da documentazione comprovante l'effettiva operatività della soluzione proposta, con particolare riferimento alla gestione manutentiva di impianti di ventilazione, illuminazione, alimentazione elettrica, cabine MT/BT, gruppi elettrogeni, UPS, impianti SOS, videosorveglianza, antincendio, rilevazione eventi e sistemi di supervisione installati in gallerie stradali, autostradali. Si specifica che la documentazione a comprova non verrà conteggiata nelle pagine totali della relazione tecnica.

Resta inteso che quanto dichiarato dal concorrente in sede di offerta in relazione ai criteri valutativi, comprese le richieste di autorizzazioni eventualmente necessarie alla loro esecuzione, costituiranno impegni contrattuali vincolanti per il concorrente aggiudicatario, unitamente agli obblighi già contenuti nello schema di contratto.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un **punteggio discrezionale** nella **colonna "D"** della tabella di cui al precedente paragrafo 18.1, la Commissione procederà con l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero ed uno, da parte di ciascun commissario di gara, per tutti i criteri presenti al predetto paragrafo; successivamente verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti, che sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile al singolo criterio su esposto. I livelli di valutazione per l'attribuzione del coefficiente discrezionale da parte della Commissione sono:

- Ottimo = da 1 a 0.900
- Buono = da 0.899 a 0.700
- Adeguato = da 0.699 a 0.500
- Mediocre = da 0.499 a 0.200
- Non adeguati = da 0.199 a 0.000

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti (alla terza cifra decimale) attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Quanto agli elementi cui è assegnato un **punteggio tabellare** identificato dalla **colonna "T"** della tabella di cui al precedente paragrafo 18.1, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

Quanto agli elementi cui è assegnato un **punteggio quantitativo** identificato dalla **colonna "Q"** della tabella di cui al precedente paragrafo 18.1, il relativo punteggio è assegnato in valore assoluto sulla base del calcolo proporzionale rispetto al valore offerto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_i = \left(\frac{RT_i}{RT_{max}} \right)^\alpha$$

in cui:

C_i = coefficiente della prestazione dell'offerta economica del concorrente i-esimo;

RT_i = ribasso totale offerto dal concorrente i-esimo;

RT_{max} = ribasso totale dell'offerta più conveniente;

$\alpha = 0,10$.

Il ribasso totale (RT_i) offerto da ciascun Concorrente, sarà dato dalla media ponderata dei ribassi offerti per ciascuna delle 2 sezioni dell'elenco prezzi, applicando i seguenti pesi:

- 0,75 per la sezione A (SpCap1);
- 0,25 per la sezione B (SpCap2).

In formule:

$$RT_i = 0,75 \cdot ROS1_i + 0,25 \cdot ROS2_i$$

Dove:

RT_i = Ribasso totale offerto dal concorrente i-esimo, risultante dalla media ponderata dei ribassi offerti per ciascuna sezione;

ROS_n = ribasso offerto per la sezione n-esima dall'i-esimo concorrente.

Resta inteso che i pesi utilizzati per il calcolo della media ponderata non definiranno, in sede di stipula dei contratti applicativi, l'incidenza percentuale degli importi delle lavorazioni riferite a ciascuna sezione.

Di conseguenza, il relativo punteggio - alla terza cifra decimale - attribuito (V_i) alle offerte economiche sarà quindi ottenuto tramite la seguente formula:

$$V_i = C_i \times 30$$

Il punteggio dell'offerta economica verrà assegnato applicando la formula sopra descritta; quando il concorrente "i-esimo" non propone alcuno sconto, C_i assume convenzionalmente il valore **zero**, così come il punteggio V_i assume valore zero, mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto totale (RT_{max}) C_i assume il valore "1" (uno), così come il conseguente punteggio massimo V_i assume il valore massimo di 30 (trenta). Per tutti gli altri concorrenti il valore del coefficiente C_i potrà collocarsi nell'intervallo da 0 a 1 determinando, così, il relativo punteggio delle offerte economiche V_i .

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore. Tale metodo risulta il più semplice ed efficace ai fini dell'affidamento.

Il punteggio (alla terza cifra decimale) è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \cdot P_a + C_{bi} \cdot P_b + \dots C_{ni} \cdot P_n$$

dove:

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b del concorrente i;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per l'offerta tecnica e tra i vari criteri (B.1, B.2, ecc.), si procederà con la riparametrazione dei punteggi assegnati per i singoli criteri (i sub-criteri non verranno riparametrati) e dell'intero punteggio tecnico.

La stazione appaltante procederà ad assegnare al Concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio (anche se composto da più sub-criteri), il massimo punteggio previsto per lo stesso e, di conseguenza, assegnerà alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente.

Infine, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte secondo le modalità di cui al *"Regolamento per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell'ambito delle procedure di gara ANAS S.p.A."*, e visionabile sul sito www.stradeanas.it nella sezione "Fornitori – Bandi di gara – Pubblicazioni" ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Alla Commissione giudicatrice sono attribuiti i seguenti compiti:

- (i) apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, ai fini della valutazione in ordine all'integrità e alla presenza di tutta la documentazione richiesta dalla *lex specialis* di gara;

- (ii) valutazione, in una o più sedute riservate, delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate nella documentazione di gara;
- (iii) attribuzione dei punteggi alle singole offerte tecniche e apertura delle offerte economiche; quindi, formulazione a mezzo del portale acquisti della graduatoria finale dei concorrenti, con i relativi punteggi complessivi e individuazione delle offerte che eventualmente superino la soglia di anomalia nonché di quelle che, sulla base di elementi specifici, appaiano anormalmente basse;
- (iv) verifica delle dichiarazioni che il concorrente è obbligato a rendere attraverso l' "Allegato 4 bis" ivi compresa la verifica dei CCNL applicati, compresa l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'operatore economico abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante, come previsto all'art. 108 comma 9 del Codice ed all'art.4 commi 2 e 3 dell'allegato I.01 del codice;
- (v) [eventuale] supporto al Responsabile Unico del Progetto nella valutazione di congruità delle offerte.

La Commissione giudicatrice deve svolgere i compiti sopra delineati nel rispetto dei principi di continuità e concentrazione delle sedute della Commissione medesima.

In capo ai componenti della Commissione Giudicatrice non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice.

A tal fine, i medesimi rilasciano alla stazione appaltante, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione *"Amministrazione Trasparente"* la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, nonché, in caso di commissari esterni, il compenso corrisposto ai componenti esterni ed il costo complessivo sostenuto dall'Amministrazione per la procedura di nomina, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del Codice.

20. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

ANAS S.p.A. svolgerà tutte le operazioni di gara in sedute riservate, che potranno avvenire in presenza o in video conferenza, tramite piattaforma *Microsoft Teams* salvo quanto previsto al paragrafo 2.4.

Gli esiti delle sedute saranno tempestivamente resi noti a tutti i concorrenti mediante la funzione messaggistica del Portale.

Il Portale su cui si svolgono le gare telematiche indette da ANAS S.p.A. per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, garantisce il pieno rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità oltre che offrire la sicurezza della conduzione delle fasi di gara, la tracciabilità di ogni atto, l'integrità e l'inviolabilità della documentazione caricata dai concorrenti e dalla Stazione appaltante.

La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita per tutta la durata del procedimento di gara in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal gestore della piattaforma JAGGAER.

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere **all'inversione procedimentale** procedendo all'esame della documentazione amministrativa, a partire dai primi due Concorrenti risultati rispettivamente primo e secondo in graduatoria e, ove ricorrano eventuali motivi di esclusione del primo, l'iter di aggiudicazione proseguirà con il secondo, e, ove ricorrano eventuali motivi di esclusione anche del secondo, si proseguirà sulla base della graduatoria delle offerte, con l'esame della documentazione amministrativa nei confronti dei successivi Concorrenti.

ANAS S.p.A. comunicherà, mediante il servizio messaggistica del citato Portale Acquisti e almeno 2 giorni prima della data fissata, lo svolgimento delle operazioni gara. Mediante il servizio di messaggistica del Portale, saranno inoltre comunicati gli esiti delle operazioni condotte entro i due giorni lavorativi successivi.

Apertura preliminare buste amministrative

Nella prima seduta il Seggio di gara accerta la presenza *"a sistema"* delle buste amministrative digitali e procede all'apertura delle stesse per individuare l'esatta composizione dei singoli concorrenti che hanno presentato offerta, al fine di:

- Dare mandato al competente ufficio Verifiche affinché vengano espletate le verifiche in merito alla possibile presenza di situazioni di controllo/collegamento tra imprese, ex art. 95 comma 1 lettera d) del D. lgs 36/2023 al fine di quanto disposto nel precedente paragrafo 4 del presente disciplinare ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice.
- **verificare pagamento del contributo ANAC versato;**
- consentire ai componenti della Commissione di gara la valutazione circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità previste dal vigente Regolamento ANAS per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici.

All'esito di tale verifica la Commissione giudicatrice subentra al Seggio di gara e procede all'apertura delle offerte tecniche.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Tramite la funzionalità Messaggi della RDO sul Portale, ANAS S.p.A. comunicherà ai concorrenti che hanno presentato l'offerta nei termini previsti dal bando di gara, la data e l'ora in cui si procederà all'apertura delle offerte tecniche.

Tale comunicazione, corredata dall'indicazione delle modalità di svolgimento delle operazioni gara, dovrà avvenire almeno 2 giorni prima della data fissata per la prima seduta.

Rinviando ai lavori della Stazione appaltante, tramite il Seggio di Gara, per l'esame della documentazione amministrativa, in virtù dell'inversione procedimentale, ex art. 107, comma 3, del Codice, la Commissione giudicatrice, nel corso di apposita seduta, procederà all'**apertura** della busta concernente l'offerta tecnica, a **verificare la presenza** dei documenti richiesti dal presente disciplinare e a verificare la **correttezza** dell'apposizione della firma digitale nei *files* contenuti nelle buste digitali.

In una o più sedute, la Commissione giudicatrice procederà, all' apertura, all'esame, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare, nonché individuando eventuali esclusioni dei concorrenti.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Qualora nel corso della valutazione dell'offerta tecnica emergano esigenze di chiarimento o verifica di profili di natura amministrativa, la Commissione giudicatrice ne darà segnalazione al Seggio di gara, che procederà alle eventuali attività di competenza, nel rispetto della separazione delle fasi di gara.

Contestualmente alla comunicazione della data di apertura delle offerte economiche, che dovrà avvenire nei 2 giorni prima della data fissata per la stessa, la Stazione Appaltante comunicherà ai concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche i punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione di gara.

Si precisa, a tal fine, che non verranno prese in considerazione mere contestazioni da parte degli operatori economici in merito ai punteggi tecnici attribuiti, salvo segnalazioni relative ad errori materiali che la Commissione riterrà fondate.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione Giudicatrice procede ad aprire le offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritti nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Al termine delle predette operazioni la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria finale dei concorrenti a mezzo del Portale ai sensi dell'art. 108, comma 8, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria, il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in apposita seduta.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al presente paragrafo:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) la graduatoria finale.

Qualora, ad esito della formulazione della graduatoria finale, siano state individuate **offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110 del Codice**, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi

specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta, dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione giudicatrice provvede ad informare, tempestivamente, la Stazione Appaltante circa i casi di **esclusione** da disporre per le motivazioni sotto descritte:

- mancata separazione dell'Offerta Economica dall'Offerta Tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle sezioni "RISPOSTA DI QUALIFICA" e "RISPOSTA TECNICA" della RDO;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, od offerte risultate anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice, in quanto, ad esempio, la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato che l'Offerta Economica presentata ha superato l'importo a base di gara.

La Stazione appaltante procederà, ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. d) del Codice, a comunicare le esclusioni rilevate dalla Commissione Giudicatrice durante la valutazione delle offerte e disposte dal RUP ai sensi dell'allegato I.2, art. 7 lett. d) del Codice.

Successivamente alla formulazione della graduatoria, e laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, qualora se ne verifichino le condizioni, la Commissione giudicatrice procede – oltre a quanto indicato al precedente paragrafo 19 – relativamente all'offerta del primo e del secondo concorrente risultato in graduatoria, a verificare quanto dichiarato dal Concorrente nell'**Allegato 4** e nell'**Allegato 4 bis**, per i seguenti aspetti:

- a) **costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali) per l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro**, nel caso in cui il Concorrente abbia dichiarato un valore inferiore rispetto all'applicazione del coefficiente **0.0045** (fonte ITACA, tabella 1) applicato all'importo complessivo a base di appalto, al netto dei costi per la sicurezza ex D.lgs. 81/2008;
- b) **importo della manodopera**, nel caso in cui il Concorrente abbia dichiarato un importo per la manodopera per i lavori inferiore rispetto a quanto previsto a base di gara;
- c) **l'attendibilità degli impegni assunti** ai sensi dell'art. 102, comma 1, lett. b) del Codice, nel caso in cui il Concorrente abbia dichiarato di applicare il contratto collettivo nazionale indicato dalla Stazione appaltante a base di appalto;
- d) **l'equivalenza delle tutele** nel caso in cui l'operatore economico abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante (*Allegato 8 – Relazione di equivalenza delle tutele*);
- e) **l'attendibilità degli impegni assunti** dall'operatore economico in relazione a quanto richiesto all'art. 9 del presente Disciplinare e all'art. 102, comma 1 lett. a) e c), del Codice riguardante la

stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Al ricorrere delle condizioni di cui al punto a), il Concorrente dovrà fornire tutti gli elementi utili alla verifica dei propri costi aziendali della sicurezza che lo stesso ha indicato nella tabella dell'“**Allegato 4**”. Le verifiche saranno condotte sulla base delle “*Prime indicazioni operative relative alla verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici*” – edizione di febbraio 2015 – emesse dall'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA).

Al ricorrere delle condizioni di cui al punto b), gli importi dei costi della manodopera dichiarati dal Concorrente nella tabella dell'“**Allegato 4**” per i lavori, saranno verificati – per la sola componente manodopera - con le modalità esposte al successivo capitolo 22.1(“*Manodopera*”).

Di conseguenza, in riferimento ai costi della manodopera, il Concorrente dovrà presentare la seguente documentazione:

- relazione esplicativa del diverso valore della manodopera ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice che illustri, tra l'altro, l'eventuale organizzazione aziendale che ha reso possibile un minore importo della manodopera rispetto a quanto stabilito a base di appalto.
- compilazione dello *Schema Rappresentativo dei Lavori* (Allegato GT_SRL);
- schede di analisi relative alle Voci di Prezzo indicate nello Schema redatte secondo quanto indicato nell'*Allegato GT_AP – Schede di Analisi prezzo*). L'importo unitario delle singole schede di analisi deve coincidere con quello indicato nelle voci di prezzo presenti nello Schema Rappresentativo dei Lavori.

Le verifiche saranno condotte con le modalità di cui all'art. 110 del Codice e tenendo conto delle indicazioni di cui al par. 22.1 *Manodopera*.

La documentazione dovrà essere trasmessa mediante le funzionalità del Portale Acquisti e dovrà contenere dettagliata **relazione giustificativa** che illustri, tra l'altro, l'eventuale organizzazione aziendale che ha reso possibile un minore importo della manodopera rispetto a quanto stabilito a base di appalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui al punto c), il Concorrente dovrà fornire tutti gli elementi utili alla verifica dell'attendibilità degli impegni assunti sulla base di quanto dichiarato nell'“**Allegato 4bis**”.

Nello specifico, in caso di applicazione dei **CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI dei LAVORATORI previsti a base d'appalto**, il Concorrente dovrà produrre quanto segue:

- libro Unico del Lavoro (LUL);
- buste paga di almeno tre livelli professionali impiegati.

Si ricorda che eventuali modifiche alle produttività previste da ANAS possono essere accolte solo tenendo conto dei limiti e delle modalità descritte nei paragrafi “Quantità” e “Manodopera” del paragrafo 22.1 e che, una percentuale per le Spese Generali, indicata nelle schede di analisi prodotte dal Concorrente inferiore al 15%, comporterà la richiesta di ulteriori giustificazioni delle voci previste nella tabella B.

Le indicazioni e giustificazioni prodotte dal Concorrente dovranno tener conto che:

1. la manodopera non è assoggettata al ribasso d'asta e, di conseguenza, non sarà accettata alcuna giustificazione che faccia riferimento a confronti con percentuali desunte da quanto indicato a base di appalto;
2. quanto dichiarato in offerta economica relativamente al costo della manodopera è immodificabile;
3. deve essere garantito il rispetto dell'applicazione dei minimi salariali retributivi indicati nelle Tabelle Ministeriali del Costo Medio Orario Minimo provinciale;
4. in caso di riferimenti a Tabelle Ministeriali del Costo Medio Orario Minimo per Province diverse da quanto indicato al par. 22.1, dovranno essere fornite indicazioni sulle spese aggiuntive sostenute (trasferte, vitto, alloggio, ecc.).

In caso di verifica negativa a quanto sopra esposto, potranno essere richieste specifiche ulteriori giustificazioni sia per il punto a) che per il punto b).

Qualora – anche per il solo punto a) o per il solo punto b) - le indicazioni e le giustificazioni del Concorrente non siano ritenute valide, verrà attivata la procedura di valutazione della congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 110 del Codice.

Al ricorrere delle condizioni di cui al precedente punto d), nel caso in cui il primo e secondo classificato abbiano dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante, si procede ad analizzare **l'equivalenza delle tutele** sulla base di quanto dichiarato nell'**Allegato 8 – Relazione di equivalenza delle tutele**.

Come previsto al precedente punto e), si procede altresì a verificare l'attendibilità degli impegni assunti dall'operatore economico in relazione a quanto richiesto all'art. 9 del presente Disciplinare e all'art. 102, comma 1, lett. a) e c), del Codice riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Fermo restando quanto sopra, ANAS S.P.A. si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti o documentazione a comprova in merito alle dichiarazioni rese negli allegati previsti a base di gara.

In caso di esito negativo delle verifiche e della procedura di valutazione della congruità dell'offerta, si procede all'esclusione, e nei casi previsti dalla vigente normativa, alla segnalazione all'ANAC, ed al conseguente incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede allo scorrimento della graduatoria secondo le modalità sopra indicate. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede, nelle modalità sopra dette, scorrendo ulteriormente la graduatoria.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Codice, qualora si verifichino contemporaneamente le condizioni di seguito previste, si procederà alla verifica della congruità di quanto indicato in offerta.

Di seguito gli elementi specifici ex art. 110 del Codice:

1. qualora i **punteggi dell'offerta tecnica e di quella economica** abbiano superato **contemporaneamente i cinque sesti** dei rispettivi punteggi massimi previsti dal bando; per l'offerta tecnica si terrà conto dei punteggi assegnati prima della riparametrazione;
2. qualora venga indicato un importo complessivo per gli **oneri aziendali della sicurezza** inferiore all'importo risultante dall'applicazione del coefficiente **0,0045** (previsto nelle indicazioni operative sulla verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza di ITACA del 19 febbraio 2015, che si intendono qui integralmente richiamate) all'importo complessivo a base d'appalto, al netto degli oneri della sicurezza;
3. qualora venga indicato un importo complessivo della **manodopera** inferiore rispetto all'importo della manodopera indicata a base di gara.

Al verificarsi delle condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sopra indicati, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, di un Gruppo di Valutazione oppure della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

All'avvio della fase di verifica, la documentazione necessaria potrà essere richiesta a tutti i concorrenti le cui offerte sono risultate anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di una o più delle successive offerte anormalmente basse.

Ai sensi dell'art.110 comma 2 del Codice, la Stazione Appaltante, in presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa, richiede per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a **15 (quindici) giorni**.

Il suddetto termine potrà essere ripartito nelle seguenti modalità:

- prima richiesta entro 7 (sette) giorni;
- seconda richiesta entro 5 (cinque) giorni;
- terza richiesta con convocazione colloquio orale entro 3 (tre) giorni.

La documentazione dovrà essere trasmessa **in caso di avvio delle procedure di valutazione delle offerte anomale**, mediante le funzionalità del Portale Acquisti e dovrà contenere dettagliata relazione giustificativa, sottoscritta digitalmente, corredata da:

- a) schede di analisi - compilate in tutte le voci ed articoli - relative alle Voci di Prezzo Caratteristiche dell'appalto secondo quanto indicato in "*Schede di Analisi prezzi*" (Allegato GT_AP – Schede di Analisi Prezzo) e relative alle Voci contenute nello "*Schema rappresentativo dei lavori*" (Allegato GT_SRL – Schema Rappresentativo dei Lavori);
- b) "Tabella B" relativa alle Spese Generali (Allegato GT_TB – Tabella spese generali);
- c) la documentazione occorrente per la verifica dei dati esposti nei suddetti schemi e nella "Tabella B" giustificativa delle spese generali.

L'avvio della fase di verifica, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, potrà avvenire contestualmente alla seduta di apertura delle offerte economiche, mediante invio di apposita richiesta, trasmessa a mezzo della funzione messaggistica del Portale Acquisti ANAS.

Il Concorrente dovrà predisporre le analisi (in Allegato GT_AP) di cui alle Voci di Prezzo dello Schema rappresentativo dei Lavori, di seguito elencate, numerando le stesse in ordine progressivo in ogni pagina, che dovranno essere tutti opportunamente compilati e sottoscritti digitalmente.

In ipotesi di subappalto o di fornitura in opera di semilavorati, il contratto o l'offerta del subappaltatore dovranno essere inseriti, come copia scansionata ai sensi della normativa vigente, mediante le predette funzionalità del Portale e dovranno risultare corredati delle analisi e sotto-analisi relative alle categorie di lavoro che si assumono. Le analisi e le eventuali sotto analisi del subappaltatore saranno compilate sulla base degli schemi forniti dall'Amministrazione aggiudicatrice con l'indicazione di tutte le voci previste dai suddetti schemi e le stesse dovranno essere sottoscritte digitalmente sia dal subappaltatore sia dal Concorrente stesso, con le modalità indicate nel precedente capoverso. Sulla base di tali dati, il Concorrente provvederà alla corretta compilazione delle proprie analisi.

Il Concorrente dovrà, inoltre, produrre la seguente dichiarazione, sottoscritta digitalmente:

"Il/i sottoscritto/i, Rappresentante/i Legale/i del Concorrente dichiara/no e conferma/no, assumendosi/sene tutte le conseguenti responsabilità, di aver direttamente controllato:

- tutti i documenti forniti dalle Imprese terze e sottoscritti per accettazione dal Concorrente, nonché la rispondenza dei poteri di firma dei sottoscrittori;*
- la corrispondenza delle posizioni IVA e delle iscrizioni alle Camere di Commercio con l'oggetto delle forniture e /o prestazioni pattuite nonché la disponibilità delle quantità e qualità dei materiali e/o macchinari e/o attrezzature impegnate;*
- il carattere impegnativo dei documenti contrattuali o delle offerte sia per le Imprese terze che per lo stesso Concorrente".*

Ogni atto che costituisce la documentazione per la verifica dei dati inseriti nelle analisi deve riferirsi espressamente ai lavori oggetto del presente disciplinare di gara e, in caso di aggiudicazione, le analisi, le spiegazioni e le dimostrazioni prodotte in fase di verifica di congruità dell'offerta, saranno considerate parte integrante dell'offerta ed allegate al contratto.

Tale documentazione dovrà essere prodotta dal concorrente con le medesime modalità previste per la presentazione dell'offerta in termini di sottoscrizione digitale e trasmissione attraverso le funzionalità del Portale Acquisti.

Le spiegazioni fornite dall'offerente verranno esaminate in seduta riservata e, ove ritenute non sufficienti ad escludere l'anomalia, saranno richiesti, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro che non potrà superare il termine di quindici giorni sopra richiamato.

La Stazione Appaltante esclude, ai sensi degli articoli 110 commi 3, 4 e 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Tutti i citati documenti dovranno essere sottoscritti secondo le modalità indicate nel paragrafo relativo alla documentazione amministrativa.

22.1 Criteri base del sub procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse

I giustificativi prodotti in fase di verifica di congruità dell'offerta hanno valore negoziale.

Le giustificazioni proposte dal Concorrente – comprese le eventuali offerte commerciali – dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- dovranno essere compatibili con le necessità tecniche delle lavorazioni;
- dovranno ottemperare alle prescrizioni amministrative (anche locali) vigenti;
- dovranno riportare esplicito riferimento alla gara;

- dovranno essere indirizzate al Concorrente;
- dovranno essere firmate in calce dal noleggiatore;
- dovranno esplicitare la presenza di mano d'opera e se trattasi di noleggio a caldo o a freddo;
- dovranno essere privi di correzioni.

Il Concorrente dovrà fornire, perciò, l'attestazione dell'effettiva disponibilità delle attrezzature, dei mezzi d'opera per la fornitura dei materiali e dei manufatti, necessari per la corretta esecuzione e per tutta la durata dei lavori da allegare ai giustificativi per tutti i vari aspetti di verifica dell'anomalia (acquisizione di materie prime e semilavorati, depositi e discariche, trasporti, ecc.).

Nei seguenti casi:

- in caso di dichiarazione di un importo per la manodopera per i lavori inferiore rispetto a quanto previsto a base di appalto [punto b) del par. 21];
- in caso di offerta anormalmente bassa;

il concorrente dovrà compilare, in tutte le sue parti adeguatamente evidenziate, lo **"Schema rappresentativo dei lavori"** (Allegato GT_SRL) nei termini di seguito indicati:

- o Prezzo offerto per singola voce di prezzo - per la quota dei lavori - arrotondato alla seconda cifra decimale, per la specifica sezione di Elenco Prezzi (**Sezione A e Sezione B**). I ribassi offerti per ciascuna sezione dell'elenco prezzi saranno utilizzati per verificare la congruità complessiva dell'offerta.
- o Conferma o eventuale diversa indicazione della Manodopera dichiarata dal Concorrente in modifica di quella prevista a base da appalto per singola voce di prezzo.

Si specifica che tale schema si riferisce ad un'ipotesi esemplificativa di un contratto applicativo della durata di **365 giorni**.

Tale ipotesi è esemplificativa ed indicativa per la verifica della congruità dell'offerta e non è vincolante per l'articolazione tipologica e quantitativa dei successivi contratti applicativi che, come indicato nello Schema di Accordo Quadro, potranno contenere anche uno solo delle attività previste nell'Accordo Quadro.

Per la valutazione della congruità dell'offerta si terrà conto della percentuale di ribasso, valorizzata dal Concorrente nello "Schema rappresentativo dei lavori in appalto", per ogni specifica sezione e tali ribassi non potranno risultare inferiori a quanto dichiarato nell'offerta economica. Si chiarisce inoltre che ANAS S.p.A. potrà verificare tutte le analisi dei prezzi che riterrà necessarie, oltre a quelle delle voci indicate nello "Schema rappresentativo dei lavori".

L'applicazione delle voci di prezzo - oggetto della verifica di anomalia e valutate secondo quanto sopra esposto - non è in alcun modo vincolante per ANAS S.p.A. nella stipulazione dei futuri contratti applicativi.

Pertanto, a questi ultimi verranno applicate le voci di prezzo relative alle lavorazioni effettivamente ritenute necessarie da ANAS S.p.A., ribassate della relativa percentuale offerta per la specifica sezione.

Vista la specificità dell'appalto per Accordo Quadro circa l'assenza degli elementi progettuali che saranno definiti solo al momento dell'attivazione dei singoli contratti applicativi, ai soli fini delle valutazioni sulla congruità dell'offerta, si specifica quanto segue:

- Riguardo alle distanze tra i possibili siti di cantiere ed i possibili siti di approvvigionamento/deposito/discarica, il concorrente nel giustificare la propria offerta dovrà considerare le condizioni più sfavorevoli in assoluto in termini di distanza, tenendo presente l'ambito territoriale di riferimento. Tale distanza, come anche gli altri aspetti relativi alla verifica di anomalia, non rappresenta in alcun modo una indicazione per i successivi contratti applicativi, per i quali saranno redatti i progetti esecutivi specifici;
- Il concorrente dovrà comporre le proprie analisi sulle voci di elenco (costi elementari, ecc.) che fanno riferimento ai costi per gli approvvigionamenti e/o l'allocazione del materiale in esubero; le indicazioni fornite dal concorrente devono intendersi come quelle che realizzano le condizioni economiche ed organizzative "più sfavorevoli" per tutto lo sviluppo dell'Accordo Quadro; tali indicazioni, come anche gli altri aspetti relativi alla verifica di anomalia, non rappresentano in alcun modo un vincolo per i successivi contratti applicativi, per i quali saranno redatti i progetti esecutivi specifici.
- Anche nella formulazione delle analisi per tutti i semilavorati dovrà considerare le condizioni più sfavorevoli relativamente al possesso, noleggio, acquisto, ecc. dei mezzi d'opera. Tali condizioni, come anche gli altri aspetti relativi alla verifica di anomalia non rappresentano in un alcun modo una indicazione per i successivi contratti applicativi, per i quali saranno redatti i progetti esecutivi specifici.

Di conseguenza, avendo tenuto conto delle condizioni economiche ed organizzative più sfavorevoli nella formulazione dell'offerta, l'appaltatore sarà tenuto a ottemperare alle indicazioni presenti nel progetto esecutivo del singolo contratto applicativo, senza ulteriori richieste di oneri aggiuntivi rispetto a quanto dovuto sulla base dell'applicazione dei ribassi percentuali offerti per ciascuna sezione dell'Elenco Prezzi con esplicito riferimento anche alla identificazione ed ubicazione dei siti di cava/deposito/discarica che saranno previsti nel progetto esecutivo ed ai relativi trasporti.

In ogni caso la stazione appaltante potrà completare la valutazione anche con le giustificazioni prodotte per tutte altre le voci di prezzo previste nell'Accordo Quadro.

Analisi

Tutti i prezzi proposti dal concorrente devono essere giustificati utilizzando unicamente gli schemi di analisi forniti da ANAS.

Nel caso in cui l'importo per le singole voci di cui al precedente paragrafo sia inferiore del **20%** al costo unitario previsto nell'EP di appalto, tra i documenti giustificativi dovranno essere presentate anche le schede di analisi prezzo relative ai semilavorati "NOLI", "MATERIALI COMPOSITI" e "TRASPORTI"; queste dovranno essere prodotte dal concorrente sotto la propria responsabilità e sono da considerarsi vincolanti per il Concorrente per tutta la durata delle lavorazioni. Tali schede potranno essere, comunque, richieste da ANAS.

Le schede relative ai semilavorati dovranno essere prodotte secondo le seguenti indicazioni:

- Dovrà essere riportato il tipo di semilavorato secondo la codifica presente nelle schede di analisi prezzo ANAS;
- Dovranno essere riportate le caratteristiche tecniche del mezzo d'opera;
- Dovranno riportare con le corrette unità di misura:
 - ✓ il costo di ammortamento o di noleggio o di acquisto, con eventuale indicazione degli anni di ammortamento residuo;
 - ✓ gli eventuali materiali occorrenti al funzionamento completo del macchinario;
 - ✓ i costi per la manodopera per funzionamento, manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Non dovranno essere previsti né spese generali né utile d'impresa in quanto sono attribuibili esclusivamente alle schede di analisi prezzo.

Quanto sopra riportato dovrà essere corredato da apposita documentazione a comprova di ogni importo economico inserito (libro cespiti, contratti leasing, fatture commerciali, offerte commerciali, noli, libretti di manutenzione, ecc.).

Le schede di analisi così compilate dovranno essere firmate digitalmente dal concorrente.

Quantità (Produttività e/o incidenze)

Fatto salvo quanto di seguito previsto, è vietato apportare modifiche alla produttività/incidenza prevista nelle analisi a base di appalto.

Eventuali diverse produttività/incidenze devono essere adeguatamente giustificate e possono essere accolte esclusivamente nel caso di utilizzo di mezzi d'opera, impianti, macchinari e attrezzature con caratteristiche tecniche tali da giustificare il sostanziale miglioramento delle attività lavorative (produttività) attraverso le schede tecniche del macchinario dalle quali si evinca la produttività reale indicata.

Nel caso sopra riportato il Concorrente dovrà presentare uno specifico allegato composto da:

- scheda di analisi a base di appalto con le modifiche evidenziate;

- scheda tecnica del mezzo/macchinario proposto dalla quale si evinca in valore della produttività reale indicata nell'analisi;
- documento di possesso/nolo del macchinario proposto;
- eventuali ulteriori documenti a giustificazione della modifica.

Non saranno ritenute congrue quelle voci di prezzo per le quali tali modifiche siano giustificate facendo riferimento a formule generiche, quali, ad esempio, "pregresse esperienze maturate", "elevata capacità del personale" o con generici riferimenti all'ottimizzazione dei processi costruttivi derivanti da "lavorazioni analoghe".

Mano d'opera

Con gli stessi limiti descritti al punto precedente "Quantità (Produttività e/o incidenze)", non è consentita alcuna variazione alle voci relative alla mano d'opera previste nelle schede di analisi prezzi ANAS.

Qualora venga modificato il costo unitario della manodopera previsto nelle schede di analisi di ANAS, si precisa quanto segue:

- il costo della mano d'opera deve essere determinato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello.
- il ricorso eventuale alle misure a sostegno dell'occupazione previste dall'art. 8 del D. L. 138/2011, convertito con modificazioni nella legge 14/09/2011, n. 148, e da ogni altra eventuale normativa di favore dovrà essere specificatamente documentato.
- qualora necessario, le voci di costo dovranno essere integrate, a cura del Concorrente, con il prospetto di calcolo delle maggiorazioni del costo orario da applicare alle singole lavorazioni, in conformità alle eventuali previsioni contrattuali;
- nel caso si intenda utilizzare mano d'opera proveniente da altre regioni, rispetto a quella in cui l'opera deve essere realizzata, i costi dovranno essere integrati dalle indennità di trasferta, secondo quanto indicato nei listini ufficiali di riferimento;
- per le valutazioni durante la verifica dell'offerta anomala ANAS prenderà a riferimento quanto rilevato dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali per la provincia di esecuzione dei lavori (<http://www.lavoro.gov.it> sez. Analisi economiche e costo del lavoro), aggiornate all'ultimo rilevamento rispetto alla data di scadenza dell'offerta. Il costo della manodopera da adottare è quello più alto fra le Province interessate dall'esecuzione dei lavori delle regioni Puglia e Basilicata;

- qualora l'Appaltatore voglia prendere come riferimento delle Tabelle Ministeriali del Costo Medio Orario Minimo diverse da quanto sopra indicato, egli dovrà opportunamente motivarne la scelta (tenendo conto delle relative spese aggiuntive quali trasferte, vitto, alloggio, ecc.).

Oneri aziendali della sicurezza

Nel corso della verifica di anomalia, gli oneri aziendali per la sicurezza sono verificati dalla Stazione Appaltante sulla base delle *"Prime indicazioni operative relative alla verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici"* – edizione di febbraio 2015 – emesse dall'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA).

La stazione Appaltante per tale verifica utilizza un coefficiente OTSA potenziale pari a 0,0045.

Qualora l'Appaltatore indichi un importo inferiore all'applicazione del coefficiente sopra indicato, dovrà giustificarlo nelle modalità previste dalle *"Prime indicazioni operative relative alla verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici"*.

Materiali

Non è ammessa alcuna modifica alle modalità di realizzazione dei "materiali compositi" a meno delle possibili variazioni concesse dal CSA-NT che dovranno essere esplicitamente indicati.

Qualora non venissero adottati i prezzi previsti da ANAS, il costo dei materiali può essere determinato sulla base dell'ultimo, rispetto alla scadenza dell'offerta, Listino Prezzi Ufficiale delle Regioni interessate dai lavori, di cui dovrà essere allegata copia semplice. Tali prezzi sono da considerarsi come fonte ufficiale dei prezzi medi di mercato e, pertanto, qualora adottati, già attendibili senza necessità di ulteriori giustificazioni.

Di converso, nel caso in cui il concorrente sia in grado di offrire prezzi più competitivi per i suddetti materiali, dovrà fornire esplicite dimostrazioni (ad esempio offerte commerciali) delle particolari condizioni di cui gode e che gli consentono di approvvigionarsi del materiale, ad un prezzo più basso di quello corrente di mercato.

Le offerte commerciali redatte dal fornitore di materiali "compositi" dovranno essere strutturate e dettagliate considerando tutti i singoli costi che compongono la lavorazione finita e, su richiesta di ANAS, dovranno essere presentate con lo stesso schema previsto dalle analisi prezzo fornite da ANAS.

Tutti gli atti prodotti (offerte commerciali, contratti di fornitura ecc.), firmati digitalmente come sopra indicato, devono essere privi di correzioni e devono riportare, tra l'altro, esplicita indicazione della tipologia e della quantità della fornitura assunta, oltre ad essere impegnativi e vincolanti per il fornitore per tutta la durata dell'appalto.

Per i materiali provenienti da cava, dovrà essere fornita la documentazione, firmata digitalmente, attestante l'autorizzazione amministrativa da parte degli Uffici competenti, nella quale dovrà essere riportata la durata della concessione, la tipologia e la quantità di materiale estraibile.

In caso di coltivazione di cave in proprio da parte del concorrente, dovrà essere prodotta l'analisi completa del prezzo unitario del materiale fornito (costo di escavazione, carico, stoccaggio, trasporto dal sito al cantiere, scarico, prove e sondaggi, nonché di tutti i costi propedeutici e correlati anche amministrativi).

Qualora il concorrente si dovesse trovare in possesso di scorte d'inerti e/o di materiali disponibili in magazzino, non utilizzati in lavori precedenti, la particolare situazione dovrà essere opportunamente documentata, con una copia degli atti contabili che attestino l'effettiva esistenza di tali scorte, utili per il presente appalto, sia per quantità, che per qualità.

L'analisi dettagliata del costo unitario relativo a tale materiale dovrà contenere anche eventuali costi legati al trasporto e/o alle autorizzazioni amministrative necessarie.

Depositi e discariche

Il concorrente dovrà riprodurre la documentazione attestante l'autorizzazione amministrativa da parte degli Uffici competenti, contenente la durata della concessione, le volumetrie disponibili e la tipologia del materiale allocabile, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Dovrà essere prodotta, inoltre, l'analisi del prezzo unitario del materiale destinato a deposito o discarica evidenziando gli eventuali costi di sistemazione finale e/o indennità da corrispondere al gestore del sito.

Mezzi d'opera, impianti, macchinari ed attrezzature

Per i mezzi d'opera, macchinari e attrezzature di cantiere deve essere fornita copia semplice del "Registro dei beni ammortizzabili" (aggiornato all'ultimo bilancio utile depositato). In detto registro dovrà risultare evidenziato il valore d'acquisto del mezzo/macchinario/attrezzatura che si intende utilizzare, il valore residuo da ammortizzare ed il costo di ammortamento annuale fiscalmente ammesso.

Per tutti i mezzi d'opera e macchinari, il cui possesso è certificato dal detto libro o da noleggio, il Concorrente dovrà fornire, a richiesta di ANAS, anche le sotto analisi, redatte dal concorrente, indicative dei costi di gestione necessari per il funzionamento degli stessi.

Nelle analisi e sotto-analisi, dovrà essere posto in chiaro il riferimento al mezzo d'opera, indicandone la posizione nel "Registro dei beni ammortizzabili", nonché, nel caso di nolo, nei relativi contratti/offerte.

Si precisa che, qualora il concorrente ricorra al nolo, su richiesta di ANAS, lo stesso avrà cura di presentare ogni elemento utile per la individuazione del costo esposto nel contratto d'uso.

Trasporti

Su richiesta di ANAS, il costo dei trasporti da e per il cantiere - compresi quelli da/per cave /deposti e discariche - dovrà essere documentato dal concorrente con apposite sotto-analisi, da inserire tra le "GIUSTIFICAZIONI" della propria offerta, sia nel caso in cui il concorrente intenda utilizzare mezzi propri, sia nel caso in cui lo stesso intenda ricorrere al nolo.

Spese generali e oneri a carico dell'appaltatore

I costi esposti per ogni singola voce prevista nella Tabella B devono essere giustificati in una nota esplicativa analitica che contenga anche gli eventuali documenti di supporto (offerte, fatture, ecc.); dovranno essere riportati gli oneri previsti per garantire la propria offerta in base ai criteri di valutazione.

Si fa presente che, la voce relativa ai costi stimati per la presenza delle figure professionali dedicate specificatamente al presente appalto dovrà tener conto:

- a) per il personale fisso di cantiere:
 - b. Tecnico manutentore di impianti elettrici;
 - c. Tecnico manutentore di impianti idrici-antincendio;
 - d. Tecnico manutentore di impianti di automazione;
 - e. Tecnico manutentore di impianti rete dati;
 - f. Tecnico manutentore di impianti elettronici (video-sorveglianza e infomobilità);
 - g. Preposto alla sicurezza in cantiere;

Si segnala che nel complesso le spese generali non devono comunque risultare inferiori al 5% (cinque per cento).

Fatte salve le verifiche sulla voce relativa ai costi della sicurezza da rischio specifico o aziendali (di seguito specificate), qualora la percentuale offerta per le Spese Generali, al netto degli oneri a carico dell'Appaltatore relativi alle proposte migliorative, sia pari o superiore al 15% non verrà richiesta alcuna giustificazione.

La Tabella B conterrà, tra l'altro, gli oneri a carico dell'aggiudicatario per l'attuazione delle migliorie offerte in gara. Qualora il Concorrente abbia fatto ricorso all'avvalimento premiale, dovrà inoltre indicare gli eventuali costi sostenuti per ciascun contratto di avvalimento attivato. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere documentazione giustificativa relativa ai costi specifici indicati.

La percentuale di spese generali riportata in tabella B non può essere differente rispetto alla % indicata nelle schede di analisi prezzo.

Utile d'Impresa

Rispetto all'utile del 10%, indicato nella normativa vigente, è ammesso che il concorrente possa autonomamente ridurne il valore.

In caso di riduzione di tale valore, ANAS potrà richiederne la motivazione con apposita relazione,

La percentuale di utile di impresa non può essere differente tra la presentazione dell'offerta economica ed i successivi GIUSTIFICATIVI.

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

ANAS S.p.A. svolgerà tutte le operazioni di gara in sedute riservate.

Il Portale su cui si svolgono le gare telematiche indette da ANAS S.p.A. per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, garantisce il pieno rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, oltre che offrire la sicurezza della conduzione delle fasi di gara, la tracciabilità di ogni atto, l'integrità e l'inviolabilità della documentazione caricata dai Concorrenti e dalla Stazione appaltante.

ANAS S.p.A. comunicherà, mediante la funzionalità "Messaggi" del Portale e almeno 2 giorni prima della data fissata, le modalità di svolgimento delle operazioni di gara.

Come previsto dal precedente par. 21, la Stazione Appaltante, mediante la Commissione Giudicatrice appositamente nominata, ha esaminato le offerte tecniche in apposita/e seduta/e ed ha aperto ed esaminato le offerte economiche in dedicata seduta prima della verifica della documentazione amministrativa, relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, in virtù dell'inversione procedimentale ex art. 107 comma 3 del Codice.

Conclusi i lavori della suddetta Commissione - comprese le fasi di verifica del costo della manodopera, degli oneri della sicurezza, dell'eventuale equivalenza dei CCNL e dell'eventuale fase di verifica di congruità delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 - la Stazione appaltante, mediante il Seggio di gara, procede, in relazione ai soggetti che sono risultati **primo e secondo in graduatoria**:

- a) a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare, a partire dai primi due Concorrenti risultati rispettivamente primo e secondo in graduatoria e, ove ricorrano eventuali motivi di esclusione per entrambi i concorrenti, proseguendo con l'esame della documentazione amministrativa nei confronti dei successivi Concorrenti sulla base della graduatoria delle offerte;
- b) ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14 del Disciplinare.

Il Seggio di gara provvede a:

- a) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- b) proporre al RUP le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni;

Visto il verbale del Seggio di gara, la Stazione Appaltante darà mandato all'Unità organizzativa competente alle verifiche di procedere con l'acquisizione, nei confronti dei concorrenti risultati primo e secondo in graduatoria, delle certificazioni a comprova delle dichiarazioni rese in fase di gara.

A seguire, l'Unità Verifiche fornisce al Seggio di gara gli esiti degli accertamenti condotti nei confronti dei concorrenti risultati primo e secondo in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 99 comma 3 bis del Codice, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, di cui all'art. 17, comma 5 del Codice, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento ad operatore economico privo dei requisiti, la Stazione Appaltante procede secondo le modalità di cui all'art. 99 del Codice.

Il Seggio di gara, acquisite le verifiche svolte, formula la proposta di aggiudicazione e redige apposito verbale relativo alle attività svolte.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L'aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell'appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all'espletamento della prestazione, non è impegnativa per l'ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, l'aggiudicazione è disposta, con determina di aggiudicazione, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

ANAS S.p.A. si riserva di non procedere all'aggiudicazione efficace nei confronti degli operatori economici che risultino essere destinatari di Sanzioni Economiche e Finanziarie, direttamente o indirettamente, secondo i criteri applicativi della normativa di riferimento.

Costituisce causa ostativa all'efficacia dell'aggiudicazione la sussistenza nei confronti degli operatori economici di Sanzioni Economiche e Finanziarie, nei termini indicati, **alla data di effettuazione della verifica**.

Non sarà rilevante l'eventuale sussistenza di tali Sanzioni alla data di pubblicazione del bando/ presentazione dell'offerta qualora fossero venute meno alla data della suddetta verifica.

Verranno valutate, altresì, le fattispecie che comportano un divieto di aggiudicazione di contratti di appalto pubblici, incluse quelle ex art. 5 *duodecies* di cui al Reg. (UE) 833/2014 e ss.mm.ii, tenendo conto delle ulteriori misure restrittive economiche ed individuali adottate con Regolamento UE 269/2014 ss.mm.ii., con Regolamento (UE) 2024/1485 con Decisione (PESC) 2024/1744 e con Decisione (PESC) 2024/1738.

Al momento del controllo dei requisiti ex art. 17, comma 5 del D.lgs. 36/2023, ANAS S.p.A. verifica, in particolare, che:

- 1) l'offerente non sia destinatario di Sanzioni Economiche Finanziarie, né direttamente né indirettamente, secondo i criteri applicativi della normativa di riferimento;
- 2) la sussistenza di qualsivoglia situazione ostativa all'aggiudicazione in base alla normativa applicabile ad ANAS S.p.A., inclusa, a titolo esemplificativo, quella di cui all'art. 5 *duodecies* di cui al Reg. (UE) 833/2014 e s.m.i.

A tal fine, la stazione appaltante acquisisce apposita dichiarazione dall'offerente risultato primo in graduatoria con riserva di effettuare una verifica delle condizioni, di fatto e di diritto, in essa contenute attraverso i mezzi ritenuti più adeguanti, inclusi l'effettuazione di uno screening delle Liste Sanzioni Economiche e Finanziarie ¹ e/o l'acquisizione dei dati sulla composizione proprietaria e di controllo dell'offerente."

Nello specifico, al concorrente risultato primo in graduatoria verrà richiesta la seguente dichiarazione da rendere sulla base dell'**Allegato 2**:

"L'offerente dichiara di non essere un operatore economico di un Paese terzo che non sia firmatario degli accordi richiamati dall'articolo 69 del Codice. Dichiara e garantisce, inoltre, che né l'offerente né il/i legale/i rappresentante/i o gli amministratori dell'offerente è un individuo od un ente che è, od è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, individui o enti che sono destinatari di misure di congelamento dei fondi e risorse economiche o di qualsiasi misura restrittiva da parte dell'Unione Europea e/o della Repubblica Italiana.

L'offerente dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna situazione ostativa all'aggiudicazione in base alla normativa applicabile ad ANAS S.p.A., inclusa, a titolo esemplificativo, la fattispecie di cui all'art. 5 duodecies di cui al Reg. (UE) 833/2014 .ss.mm.ii². "

Ciascun concorrente si obbliga, con la partecipazione alla presente procedura di gara, a prevedere, nel caso di aggiudicazione, il medesimo impegno nei contratti stipulati con i propri subappaltatori/subcontraenti o, nel caso dei consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b, c e d del Codice, nei confronti dei soggetti consorziati designati come esecutori o, in tutti gli altri casi di soggetti, a vario titolo coinvolti nella filiera realizzativa dell'appalto, anche quale subfornitori di beni o servizi, in catena di fornitura, ed anche nel caso di affidamenti non soggetti al protocollo di legalità.

¹ Per Liste Sanzioni Economiche e Finanziarie si intendono gli elenchi di soggetti (persone fisiche o giuridiche) sottoposte a congelamento dei fondi e risorse economiche o ad altre restrizioni finanziarie, commerciali o operative derivanti dall'applicazione di Sanzioni Economiche e Finanziarie.

² Fatte salve le necessarie verifiche da parte dell'offerente sul testo vigente dell'art. 5 duodecies di cui al Reg. (UE) 833/2014 al momento della sottoscrizione della dichiarazione, l'offerente non deve trovarsi in alcuna situazione ostativa all'aggiudicazione in base alla normativa applicabile alle Società del Gruppo, che (salvo specifiche eccezioni) vieta l'aggiudicazione o la prosecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione a o con:

a) un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;

b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a); oppure

c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b), compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici.

24.1 LA STIPULA

Il contratto/Accordo Quadro è stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice, **non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione efficace e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione**, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La fissazione della data di stipula del contratto resta, comunque, subordinata alla preventiva consegna di tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, in particolare la cauzione definitiva e le polizze previste.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione efficace e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale (valore globale stimato dell'appalto), secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione efficace.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto di Accordo Quadro – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato, a discrezione di ANAS, per atto pubblico notarile informatico presso Notaio di fiducia di ANAS S.p.A. o mediante scrittura privata digitale ex art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l'aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo "USB" rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) e dalle regole tecniche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.

Trova applicazione al presente appalto quanto previsto all'art. 125, comma 1, del Codice, in tema di anticipazione del prezzo. **Nello specifico si precisa che l'anticipazione del prezzo sarà calcolata in misura pari al 20% sul valore del contratto di appalto.**

L'esito della procedura di Gara (con l'elenco delle imprese partecipanti alla procedura medesima, i punteggi, l'aggiudicatario e l'importo di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 85 del Codice.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, dalla consultazione della Banca dati (B.D.N.A.), la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

All'atto della stipulazione dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale (valore globale stimato dell'appalto). L'importo della garanzia per l'operatore economico aggiudicatario è pari al **2% del valore globale stimato del contratto di Accordo Quadro** (pari ad € 24.000.000,00), secondo lo schema tipo di cui all'art 117 comma 12 del Codice (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193). **All'atto della stipulazione dei singoli contratti attuativi, l'operatore economico deve prestare ulteriore garanzia definitiva pari al 10% del valore del singolo contratto.** In tale ultimo caso trovano applicazione le modalità di calcolo della maggiorazione prevista dall'art 117 comma 2 del Codice Appalti.

In considerazione delle particolari caratteristiche dell'appalto, non è consentita la sostituzione della garanzia con l'applicazione di una ritenuta a valore sugli stati di avanzamento di cui all'art. 117 comma 4.

La garanzia fideiussoria definitiva deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Detta garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente e deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, sarà possibile verificare l'autenticità e veridicità della garanzia fideiussoria fornendo un indirizzo PEC dedicato. Tale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche dovrà essere indicato dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportato dall'operatore economico nella domanda di partecipazione.

All'atto dell'esame della documentazione presentata, la Stazione Appaltate procederà:

- alla verifica che **la compagnia di assicurazioni** che ha emesso la garanzia risulti iscritta presso l'IVASS, nell'apposita sezione "Albi ed Elenchi di Vigilanza" e sia abilitata ad esercitare nel ramo di interesse;
- alla consultazione **dell'elenco degli avvisi periodicamente pubblicati dall'IVASS** sui casi di contraffazione accertati, sulle società non autorizzate o non abilitate e sui siti internet non conformi alla disciplina sull'intermediazione;
- alla consultazione dei **comunicati stampa**, pubblicati sul sito istituzionale dell'IVASS, con cui viene data notizia del rilascio di polizze contraffatte, delle compagnie di assicurazione fallite o poste in liquidazione o sottoposte a misure di rigore dall'Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine;
- alla consultazione del sito **istituzionale della Banca d'Italia**, dove viene data evidenza dei soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazioni, di quelli non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia e degli intermediari cancellati d'ufficio.

Saranno, inoltre, a carico dell'Aggiudicatario anche tutte le spese notarili, di bollo, di registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipulazione del contratto d'appalto e all'acquisizione dei documenti e disegni di progetto con relative copie.

Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice, l'Appaltatore è inoltre obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a costituire e consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice anche **una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla medesima** a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della suddetta polizza corrisponde **all'importo del contratto stesso** e deve inoltre coprire i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti, per un importo non inferiore al **20% (venti per cento)** del valore del Contratto Applicativo, salvo sia diversamente disposto dal CSA Norme Generali.

Detta percentuale potrà essere modificata in base a diversa indicazione:

- 1) della Stazione Appaltante in fase di approvazione del progetto dell'intervento da eseguirsi;*
- 2) del RUP formalizzata nella Relazione Generale dell'intervento.*

Inoltre, tale polizza deve assicurare l'Amministrazione aggiudicatrice contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al **5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro**.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.

[Eventuale per i lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria] Ai sensi dell'art. 117, comma 11 del Codice l'Appaltatore per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una **polizza indennitaria decennale** a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con un limite di indennizzo che non deve essere inferiore al 20% del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40%, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.

[Eventuale per i lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria] L'Appaltatore è, altresì, obbligato, ai sensi dell'art. 117 comma 11, del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di 10 anni e con un indennizzo pari al 5% del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Ove ritenuto necessario ANAS si riserva la facoltà di effettuare sulle polizze assicurative prodotte specifiche verifiche per il tramite di un advisor qualificato.

Nelle ipotesi previste dall'art. 124 comma 1 del Codice e fatte salve le ipotesi di cui ai successivi commi 4 e 5, ANAS interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori nel caso in cui il RUP ne accerti la possibilità tecnica ed economica. In tali casi l'affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore interpellato ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Il contratto di subentro definirà, nel dettaglio, l'applicazione delle proposte migliorative offerte per l'appalto dall'interpellato.

Nel medesimo contratto, saranno altresì indicate quelle migliorie, già previste nel contratto originario, che dovranno essere comunque portate a compimento dal subentrante alle condizioni (anche economiche) dell'originario aggiudicatario.

Si precisa che tutte le polizze dovranno essere emesse e firmate digitalmente e dovranno essere altresì verificabili in via informatica presso l'emittente ovvero gestite in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della citata legge, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. FRAMEWORK ANTI-CORRUPTION DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

Il concorrente è a conoscenza che ANAS S.p.A. attua un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e che applica il *Framework Anti-Corruption* del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, costituito dai seguenti documenti, disponibili sul sito istituzionale www.stradeanas.it, nella sezione "Società trasparente – Disposizioni generali": Codice Etico di Gruppo e Policy Anti-Corruption di Gruppo (quali documenti a valenza di Gruppo), Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e Modello di Gestione Anti-Corruption che, in ANAS, prende il nome di Misure Integrative di quelle adottate ai sensi del MOG 231 (quali documenti a valenza societaria).

Il concorrente dichiara di aver preso visione dei documenti sopra citati, di averne ben compreso i principi, i contenuti e le finalità e si impegna al pieno rispetto delle previsioni ivi contenute, nonché a garantirne l'osservanza anche da parte di eventuali terze parti. La violazione dell'obbligo di rispettare anche solo uno dei documenti sopra citati configura un'ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Codice civile.

Il concorrente si impegna, inoltre, a informare ANAS di qualunque fatto o circostanza potenzialmente in contrasto con i valori, principi e regole di condotta indicati nei sopra citati documenti di cui sia venuta a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale in essere.

Il concorrente prende atto che, per ANAS, le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del MOG 231, del Codice Etico ed ai fini anticorruzione possono essere effettuate secondo le modalità e tramite i canali indicati sul Sito Istituzionale all'indirizzo <http://www.stradeanas.it>.

Ciascun concorrente si obbliga, altresì, con la partecipazione alla presente procedura di gara a prevedere, nel caso di aggiudicazione, il medesimo obbligo nei contratti stipulati con i propri subappaltatori/subcontraenti o, nel caso dei consorzi di cui all'art. 65 comma 2 del Codice, nei confronti dei soggetti consorziati designati come esecutori o, in tutti gli altri casi di soggetti, a vario titolo coinvolti nella filiera realizzativa dell'appalto, anche quali subfornitori di beni e servizi, ed anche nel caso di affidamenti non soggetti al protocollo di legalità.

27. ACCESSO AGLI ATTI

Al fine di assicurare l'esercizio del diritto di accesso così come previsto dagli artt. 35 e 36 del Codice, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione – comprensivi dei dati personali in essi contenuti – saranno resi disponibili, indipendentemente da una istanza formale avanzata, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi e i medesimi atti, unitamente alle offerte presentate dagli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria, saranno resi reciprocamente disponibili a questi ultimi attraverso la medesima piattaforma digitale di approvvigionamento di cui all'art. 25 utilizzata dalla Stazione Appaltante (nel caso di specie "Il Portale Acquisti").

In ogni caso, verranno oscurati eventuali dati sensibili/giudiziari contenuti nella documentazione amministrativa e afferenti a reati non rilevanti ai sensi degli artt. 94, 95 e 98 del Codice.

Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 35 del Codice, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

Successivamente al quinto classificato, il Concorrente interessato a visionare ed estrarre copia della documentazione di gara e dell'offerta degli altri concorrenti dovrà trasmettere la relativa istanza tramite il Portale Acquisti ANAS all'interno dell'Area "Messaggi" della RdO, cliccando sull'apposita sezione dedicata all'"Accesso agli atti". L'operatore economico riceverà la documentazione richiesta e le risposte della Stazione Appaltante attraverso la medesima piattaforma.

Considerato il meccanismo dell'inversione procedimentale, verranno rese disponibili solo quelle buste di qualifica che sono state oggetto di valutazione da parte del Seggio all'uopo nominato.

La partecipazione alla gara presuppone altresì il consenso degli operatori economici all'ostensione della propria offerta tecnica ed economica. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'offerente di oscurare

quelle informazioni che, fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, costituiscano segreti tecnici o commerciali (*know-how*).

In tal caso è obbligo dell'Operatore economico, compilare l'Allegato 5 bis-Dichiarazioni segreti tecnici-commerciali, all'interno della busta tecnica. Tale allegato dovrà contenere una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta che l'operatore economico ritiene coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Al riguardo, non verranno prese in considerazione ulteriori dichiarazioni contenute nella propria offerta tecnica.

Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia firmata digitalmente della Relazione Tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali in linea con la dichiarazione firmata, nonché di qualsiasi altra documentazione oggetto della richiesta di oscuramento.

In caso di mancata presentazione della sopra citata documentazione secondo le modalità indicate, ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice, la Stazione appaltante procederà all'ostensione integrale della documentazione.

Premesso che l'operato della Stazione Appaltante è improntato ai principi di massima trasparenza, non saranno positivamente valutate le motivazioni generiche e sommarie poste a sostegno delle istanze di oscuramento sulle quali la Stazione Appaltante si determinerà per l'accoglimento o il rigetto dandone evidenza nella comunicazione di aggiudicazione efficace.

A far data da quest'ultima comunicazione, decorre il termine di 10 giorni per impugnare le determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante in ordine all'accoglimento o al rigetto delle istanze di oscuramento.

Nel caso di accoglimento della richiesta di oscuramento, la Stazione Appaltante rende disponibile la documentazione omettendo le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. In caso di rigetto della richiesta di oscuramento, solo decorso il termine per l'impugnazione della decisione, la Stazione appaltante rende disponibile l'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, del Codice ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Foro territorialmente competente per l'eventuale impugnativa degli atti della procedura concorsuale è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ANAS tratta i dati personali, nell'ambito e per le finalità connesse alle attività di selezione degli Operatori Economici, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.).

In particolare, ANAS tratta i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

L'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 viene assolto mediante pubblicazione nella sezione *Privacy* del sito istituzionale www.stradeanas.it.

IL RESPONSABILE GESTIONE APPALTI
LAVORI DI MANUTENZIONE

FILIPPO VENTURA

Allegati al Disciplinare di gara:

Allegati amministrativi:

- Allegato 1 - Modello di Lettera ufficiale di invio dell'offerta
- Allegato 2 - Modello dichiarazioni sanzioni internazionali
- Allegato 3 - Dichiarazioni "Stato di Famiglia" per Antimafia
- Allegato 4 - Modulo Dichiarazione offerta economica
- Allegato 4bis - Dichiarazione ex art. 11 e 102
- Allegato 5 - Istruzioni operative per la compilazione del DGUE
- Allegato 5bis - Dichiarazioni segreti tecnici- commerciali
- Allegato 5ter - Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte sul "Portale Acquisti"
- Allegato 6 - Schema di contratto Accordo Quadro
- Allegato 7 A e 7B - Schemi di contratto applicativo
- Allegato 8 - Relazione di equivalenza CCNL

Allegati tecnici:

- Allegato A1 - Elenco strade e corografia
- Allegato A2 - Elenco interventi
- Allegato B - Elenco prezzi unitari
- Allegato C - Elenco prezzi della sicurezza
- Allegato D - Tipologici
- Allegato E - Identificazioni opere
- Allegato F - Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche (Impianti Tecnologici Manutenzione)
- Allegato F1 al CSA - All. A Capitolati Tecnici Informatici
- Allegato F2 al CSA - All. B Schede di censimento
- Allegato GT_b.1.1 - Integrazioni-migliorie offerte per le voci di EP
- Allegato GT_b.1.2 - Integrazioni-migliorie offerte per le voci di EP
- Allegato GT_b.1.3 - Integrazioni-migliorie offerte per le voci di EP
- Allegato GT_b.1.4 - Integrazioni-migliorie offerte per le voci di EP
- Allegato GT_b.1.5 - Proposte migliorative moduli fotovoltaici
- Allegato GT_b.1.6 - Integrazioni-migliorie offerte per le voci di EP
- Allegato GT_b.1.7 - Dichiarazione Garanzia supplementare
- Allegato GT_b.2.1 - Dichiarazione esperienza specifica
- Allegato GT_b.2.2 - Struttura tecnico operativa per l'esecuzione delle prestazioni
- Allegato GT_b.2.3 - Dichiarazione Esecuzione contemporanea di più cantieri
- Allegato GT_b.2.4 - Dichiarazione Reperibilità Pronto Intervento
- Allegato GT_b.4.1 - Estensione licenza software
- Allegato GT_AP - Schede di Analisi Prezzo
- Allegato GT_SGCQ - Sistema Gestione Qualità Lavori e Materiali
- Allegato GT_AMB - Linee guida comportamenti ambientali
- Allegato GT_BIM - Capitolato informativo BIM
- Allegato GT_CSA NG - Capitolato speciale d'appalto - Norme Generali
- Allegato GT_PDM - Capitolato d'oneri per la consegna dei documenti tramite PDM
- Allegato GT_SRL - Schema Rappresentativo dei Lavori
- Allegato GT_TB - Tabella B delle Spese Generali